

Giurisprudenza e legislazione costituzionale, eurounitaria e CEDU Indice

- *Presentazione.*
- *Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)*

Caso *Georgian Muslim Relations* e altri v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

(Discriminazione per motivi religiosi - Libertà di manifestazione del pensiero - Libertà religiosa e libertà di insegnamento)

- *Corte di giustizia dell'Unione Europea (Lussemburgo) Grande Sezione - Sentenza 28 novembre 2023*

Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi (Belgio)

(Divieto di discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali - Settore pubblico - Regolamento di lavoro di una pubblica amministrazione che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno filosofico o religioso sul luogo di lavoro - Velo islamico - Requisito di neutralità nei contatti con il pubblico, i superiori e i colleghi)

- *Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161*

(Procreazione medicalmente assistita - Revoca del consenso - Tutela dell'affidamento - Interesse del nascituro)

- *Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183*

(Adozione - Rapporti con la famiglia di origine - Interesse del minore).

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence Index

- *Presentation*
- *European Court of Human Rights*

Case of *Georgian Muslim Relations and others v. Georgia* (Application no. 24225/19) 30 novembre 2023

(Discrimination on religious grounds - Freedom of expression of thought - Freedom of religion and freedom of education)

- *Court of Justice of the European Union (Grand Chamber)*

OP v Commune d'Ans

Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Liège

(Reference for a preliminary ruling - Social policy - Directive 2000/78/EC - Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation - Prohibition of discrimination on the grounds of religion or belief - Public sector - Terms of employment of a public administration prohibiting the visible wearing of any philosophical or religious sign in the workplace - Islamic headscarf - Requirement of neutrality in contacts with the public, hierarchical superiors and colleagues).

- *Constitutional Court, judgment 24 luglio 2023, n. 161*

(Medically assisted procreation - Revocation of consent - Protection of custody - Interest of the unborn child)

- *Constitutional Court, judgment 28 settembre 2023, n. 183*

(Adoption - Relations with the family of origin - Interest of the child)

Giurisprudenza e legislazione costituzionale, eurounitaria e CEDU

Presentazione

La presente sezione di “Legislazione e giurisprudenza costituzionale e comunitaria” comprende una pronuncia della Corte EDU, una della Corte di Giustizia dell’UE e due della Corte costituzionale italiana.

Nel caso *Georgian Muslim Relations and others v. Georgia* (30 novembre 2023) la Corte EDU ha affrontato il tema della discriminazione su base religiosa, che si correla a quello della violazione della stessa libertà religiosa. Il caso traeva spunto dalla condotta tenuta da un gruppo di abitanti ortodossi di Kobuleti (Georgia), i quali, con incitazioni all’odio e altre azioni violente e discriminatorie, supportate dalla presunta complice inattività delle forze locali di pubblica sicurezza, avevano impedito ad una comunità di musulmani, l’apertura di una nuova scuola. Dinanzi alle Corti locali erano stati incardinati differenti procedimenti di natura penale, civile e amministrativa ed erano stati ascoltati i protagonisti della vicenda. Risultano particolarmente interessanti le dichiarazioni rese dai cittadini manifestanti, i quali avevano negato di nutrire sentimenti islamofobici, ma ritenevano non necessaria la costruzione di un istituto educativo musulmano in una zona abitata principalmente da appartenenti alla fede ortodossa, temendo, altresì, situazioni che avrebbero potuto arrecare disturbo della quiete pubblica. Nella sua pronuncia, la Corte EDU, richiamando la Convenzione dei Diritti dell’Uomo, ha individuato due categorie di diritti meritevoli di tutela: i diritti di coloro che partecipano alla manifestazione alla libertà di espressione e di riunione pacifica e, per altro verso, il diritto dei fedeli di pregare insieme pacificamente in comunità senza indebite interferenze. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che fossero stati violati gli artt. 8, 9 e 14 CEDU perché le forze dell’ordine erano rimaste inattive di fronte a certi comportamenti palesemente discriminatori, espressione di pregiudizi religiosi.

Nella sentenza 28 novembre 2023, in causa C-148/22, i giudici di Lussemburgo hanno esaminato un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Liegi avente ad oggetto l’interpretazione della Direttiva 2000/78 in tema di discriminazione in ambito lavorativo. Il caso esaminato aveva per protagonista una donna di fede musulmana, che svolgeva le proprie mansioni presso l’ufficio comunale a Liegi senza indossare segni di riconoscimento religiosi, fino all’8 febbraio 2021, data in cui aveva chiesto di poter portare il «velo sul lavoro». Il Consiglio comunale aveva rigettato la domanda e aveva modificato il regolamento interno di lavoro, inserendovi un obbligo di «neutralità esclusiva», comportante il divieto per tutti i dipendenti del Comune di indossare, in tale luogo, qualsiasi segno visibile idoneo a rivelare le loro convinzioni personali, a prescindere dal fatto che tali dipendenti fossero o meno a contatto con il pubblico. Nella sua pronuncia, la Corte di giustizia ha ricordato che ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2000/78, il suddetto trattamento, fondato su motivi religiosi, non costituisce una discriminazione indiretta, qualora sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, rimettendo al giudice di rinvio una adeguata ponderazione degli interessi. Nella stessa sentenza, per altro verso, la Corte ha ritenuto irricevibile la seconda questione fondata sulla presunta violazione della parità di genere ai sensi della Direttiva 2006/54, che non è stata menzionata nell’atto in esame.

Nella sent. 24 luglio 2023, n. 161, la Corte costituzionale italiana ha stabilito che l’art. 6, co. 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, a norma del quale il consenso prestato dal componente maschile della coppia alla procedura di procreazione medicalmente assistita è irrevocabile una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, non sia in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., né con l’art. 8 Cedu, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La disposizione de qua si trova ad operare in un contesto diverso da quello originario, ammettendosi oramai una sensibile dilatazione del tempo intercorrente tra la creazione degli embrioni ed il loro impianto nel corpo della donna. Ne consegue il rischio che nelle more della procedura venga meno il comune progetto genitoriale o addirittura – come nel caso di specie – l’unità familiare.

Com’è noto, con sentenza 8 maggio 2009, n. 151 la Consulta, da una parte, ha dichiarato l’illegittimità dell’originario divieto di «creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un

unico e contemporaneo impianto» e, comunque, «non superiore a tre» (art. 14, co. 2); dall'altra, ha affermato la necessità costituzionale che di rinviare l'impianto per tutto il tempo necessario a non pregiudicare la salute della donna, indipendentemente dal fatto che si sia dinanzi ad una vera e propria «causa di forza maggiore [...] non prevedibile al momento della fecondazione», come invece previsto (art. 14, co. 3). Si sono, così, create le condizioni per ciò che il legislatore aveva, invece, inteso evitare, ossia la possibilità di «creare embrioni non portati a nascita», come successivamente esplicitato dalla sentenza 13 aprile 2016, n. 84, § 8.2.

Ed ancora, la sentenza 5 giugno 2015, n. 96, ha consentito, di fatto, il ricorso alla crioconservazione nelle more della cd. diagnosi preimpianto, volta ad accertare se la gravidanza innescherebbe «processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna» e tali da legittimarne l'interruzione ex art. 6, co. 1, lett. b), legge 22 maggio 1978, n. 194. Nelle medesime circostanze, e sempre al fine di prevenire i traumi di successivo aborto, la sentenza 11 novembre 2015, n. 229, ha ammesso anche la selezione degli embrioni da sottoporre ad impianto, originariamente vietata dall'art. 13. Gli embrioni eventualmente esclusi vanno, anch'essi, crioconservati, in virtù del divieto di soppressione degli stessi sancito, in via generale, dall'art. 14, co. 1, e per un certo periodo di tempo restano astrattamente re-includibili nella procedura.

Malgrado il mutato quadro ordinamentale, l'irrevocabilità del consenso maschile presenta ancora un sufficiente grado di ragionevolezza. La libertà di ripensamento dell'uomo, pur fondandosi sul diritto all'autodeterminazione (art. 2 Cost.) e sul diritto al rispetto della propria vita privata (art. 8 Cedu), è da considerarsi recessivo rispetto, da un lato, all'affidamento generato in capo alla donna, quale parte più intensamente coinvolta e, potenzialmente, a rischio sul piano medico-sanitario; dall'altro, con la dignità dell'embrione in quanto «principio della vita» (C. cost., sentenza 13 aprile 2016, n. 84, § 8.2.1; analogamente Cgue [GS], sentenza 18 ottobre 2011, causa C-34/10, Brustle, e C. edu [GC] sentenza 27 agosto 2015, ricorso n. 46470/11, Parrillo). Del resto, al momento della prestazione del consenso il soggetto ne accetta l'irrevocabilità, di cui infatti dev'essere edotto a norma della stessa legge n. 40/2004, in ciò proprio realizzandosi la distinzione dal «consenso informato» ordinariamente richiesto in ambito medico-sanitario.

La legittimità costituzionale della disposizione non può valutarsi a fronte del diritto del minore alla bigenitorialità, poiché si tratta di profili dedotti solo dal ricorrente nel giudizio principale e, pertanto, inidonei ad ampliare il thema decidendum (cfr. C. cost., sentenza 11 novembre 2022, n. 228). In ogni caso, l'indissolubilità del vincolo di filiazione (anche nei confronti del genitore che abbia revocato il consenso all'impianto) è assicurata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004, e l'eventuale nascita in un ambiente familiare conflittuale resta preferibile alla non vita.

Nella sent. 28 settembre 2023, n. 183, infine, la stessa Corte costituzionale, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha stabilito che l'art. 27, co. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, debba interpretarsi nel senso che la cessazione dei «rapporti» verso la famiglia d'origine, ivi prevista, si applichi in modo tassativo ai soli legami di natura giuridico-sostanziale, mentre possa essere derogata per le relazioni socio-affettive, ove il giudice ne accerti in concreto la rispondenza al superiore interesse del minore.

Tale ricostruzione si giustifica alla luce dell'importanza che la conoscenza delle proprie origini riveste ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore, ampiamente tutelata dagli artt. 2 e 30 Cost. e, sul versante internazionale, anche dagli artt. 3, 20 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall'art. 8 Cedu (cfr. puntualmente la sentenza 13 aprile 2023, ricorso n. 66015/17, Jírová et al.). Essa, inoltre, è coerente con altre disposizioni della stessa legge indubbiata: l'art. 28, co. 4, che consente a talune figure adulte (genitori adottivi, sanitari) e, per loro tramite, al minore di conoscere l'identità dei genitori biologici in presenza di «gravi motivi»; l'art. 4, co. 5-quinquies, II parte, l'art. 6 e l'art. 22, che favoriscono l'affidamento e l'adozione dei fratelli in modo congiunto o, comunque, ai medesimi soggetti, così da conservare integro, per quanto possibile, un frammento della famiglia originaria; ancora l'art. 4, che sancisce il cd. principio della continuità affettiva, laddove esso privilegia l'adozione da parte della famiglia

già affidataria (comma 5-bis), garantisce «la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento» successivamente all'eventuale ritorno del minore nella famiglia originaria (comma 5-ter) e prescrive al giudice di tenere in primaria considerazione le «relazioni affettive», appunto, «consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado» (comma 5-quinquies, I parte).

Peraltro, la Corte costituzionale ha già chiarito che l'adottato è titolare di un preciso «diritto all'identità personale», che gli sarebbe negato ove gli si impedisse di «accedere alla propria storia parentale» (sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, § 3.4.1), ed ha affermato che la rinuncia della madre alla genitorialità giuridica non può «implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”», ossia all'instaurazione di relazioni «di fatto» col minore, anche post adozione (sentenza 22 novembre 2013, n. 278 § 5, sostanzialmente additiva di principio).

A ciò si aggiunge, sempre sul versante giurisprudenziale, che secondo la Corte di Strasburgo la scissione di un nucleo familiare deve costituire un'extrema ratio, la cui compatibilità con l'art. 8 Cedu va misurata alla luce dell'interesse dei minori eventualmente coinvolti (C. edu, sentenze 16 luglio 2015, ricorso n. 9056/14, Akinnibosun, e 22 giugno 2017, ricorso n. 37931/15, Barnea e Caldararu).

La disposizione in esame non è, invece, lesiva dell'art. 3 Cost., in quanto la disparità di trattamento da essa determinata rispetto all'adozione in casi particolari (art. 44 legge n. 184/1983), assunta quale tertium comparationis, non è discriminatoria. La prosecuzione dei rapporti affettivi, che il secondo istituto non preclude in alcun modo, si giustifica col fatto che esso non recide i rapporti giuridici con la famiglia di origine, mentre proprio tale distacco costituisce il tratto distintivo dell'adozione cd. piena. Si è, quindi, in presenza di situazioni profondamente diverse sia in fatto che in diritto, e tale diversità giustifica che solo nel caso dell'art. 27 sussista una presunzione di nocività della prosecuzione dei rapporti (anche) affettivi.

Non può essere valutata nel merito, invece, l'asserita incompatibilità dell'art. 27 col combinato disposto degli artt. 117, co. 1 Cost. e 24 Cdfue, in quanto il remittente non ha dimostrato che si verta in una materia soggetta al diritto europeo.

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

Presentation

This section of “Constitutional and Community legislation and jurisprudence” includes a ruling from the ECHR, one from the CJEU and two from the Italian Constitutional Court.

Case of Georgian Muslim Relations and others v. Georgia of 30 November 2023: The Strasbourg Court’s ruling the issue of discrimination on a religious basis, which is linked to that of the violation of religious freedom itself. The problem arises at a time when a group of Orthodox inhabitants of Kobuleti (Georgia) prevent a community of Muslims, with incitement to hatred and other violent discriminatory actions, and with the alleged complicity inactivity of local public security forces, the opening of a new school. Different criminal, civil and administrative proceedings are held before the local courts and the protagonists of the case are heard. Interesting are the statements of the demonstrators citizens, who deny that they have Islamophobic feelings, but consider it unnecessary to build a Muslim educational institution in an area mainly inhabited by members of the Orthodox faith and fear possible disturbance of the public peace. According to the Convention on Human Rights, two categories of rights must be protected; the rights of those participating in the demonstration to freedom of expression and peaceful assembly and the right of the faithful to pray together peacefully in communities without undue interference. In the present case, the Court considers that Articles 8, 9 and 14 have been infringed because the police have been inactive in the face of certain blatantly discriminatory acts which express religious prejudice.

Court of Justice of 28 November 2023 case n. C-148/22: The Court of Luxembourg examines a reference for a preliminary ruling by the Liège Court on the interpretation of Directive 2000/78 on discrimination in the workplace. The case examined featured a woman of the Muslim faith who performs her duties at the municipal office in Liège without wearing religious marks, until 8 February 2021, the date on which she asked to be able to wear the «veil at work». The City Council rejects the application and amends the Labour Regulations by inserting an obligation of «exclusive neutrality» intended as a prohibition for all employees of the municipality to wear, at that location, any visible sign that may reveal their personal beliefs, whether or not those employees are in contact with the public. The Court recalls that, pursuant to Article 2, paragraph 2, point b), point i), of Directive 2000/78, such a difference of treatment on religious grounds does not, however, constitute indirect discrimination if it is objectively justified by a legitimate aim and the means used to achieve it are appropriate and necessary, remit to the national court an appropriate balance of interests. The Court considers as inadmissible the second question based on the alleged violation of gender equality within the meaning of Directive 2006/54, which has not been mentioned in the present act.

In No. 161 of 24 July 2023, the Italian Constitutional Court ruled that art. 6, co. 3, last sentence, of the law of 19 February 2004, n. 40, according to which the consent given by the male member of the couple to the procedure of medically assisted procreation is irrevocable after the fertilization of the egg, does not conflict with Articles. 2 and 3 Cost., nor with art. 8 of the ECHR, on the right to respect for private and family life.

The disposition of the embryo is operating in a different context from the original one, now admitting a significant expansion of the time between the creation of the embryos and their implantation in the woman’s body. As a result, there is a risk that the common parental plan will disappear in the process, or even - as in this case - the family unit.

As is well known, in its judgment of 8 May 2009, No. 151, the Consulta, on the one hand, declared the original prohibition to «create a number of embryos higher than that strictly necessary for a single

and contemporary implantation» and, in any case, «no more than three» (art. 14, co. 2); on the other hand, it affirmed the constitutional necessity that to postpone the plant for as long as necessary not to affect the health of the woman, regardless of whether you are faced with a real «force majeure [...] not foreseeable at the time of fertilisation», as provided for (Art. 14, co. 3). The conditions were created for what the legislator had, instead, intended to avoid, namely the possibility of «creating embryos not carried to birth», as subsequently made clear by the judgment of 13 April 2016, n. 84, § 8.2.

And again, the judgment of 5 June 2015, n. 96, allowed, in fact, the use of cryopreservation in the aftermath of the cd. pre-implantation diagnosis, to ascertain whether the pregnancy would trigger «pathological processes, including those related to significant abnormalities or malformations of the unborn child, which cause a serious danger to the physical or mental health of the woman» and such as to legitimize the interruption pursuant to art. 6, co. 1, lett. b), law 22 May 1978, n. 194. In the same circumstances, and always in order to prevent the trauma of subsequent abortion, the judgment of 11 November 2015, n. 229, also admitted the selection of embryos to be implanted, originally prohibited by art. 13. The embryos that may be excluded must also be cryopreserved, by virtue of the prohibition on the deletion of the same, enshrined, generally, by art. 14, co. 1, and for a certain period of time remain abstractly re-includable in the procedure.

In spite of the changed order framework, the irrevocability of male consent still presents a sufficient degree of reasonableness. The freedom of rethinking of man, while being based on the right to self-determination (art. 2 Cost.) and the right to respect for their private life (art. 8 ECHR), is to be considered recessive respect, on the one hand, to the custody generated by the woman, as part more intensely involved and, potentially, at risk on the health-medical level; on the other hand, with the dignity of the embryo as the «principle of life» (C. cost., judgment of 13 April 2016, n. 84, § 8.2.1; analogously Cgue [GS], judgment of 18 October 2011, case C-34/10, Brustle, and C. edu [GC] judgment of 27 August 2015, action No 46470/11, Parrillo). Moreover, at the time of the provision of consent, the subject accepts the irrevocability, of which in fact must be informed according to the same law n. 40/2004, in this precisely realizing the distinction from the «informed consent» ordinarily required in the medical-sanitary.

The constitutional legitimacy of the provision cannot be assessed in the light of the child's right to bigenitoriality, since these are matters raised only by the applicant in the main proceedings and, therefore, are not capable of widening the *thema decidendum* (cf. C. cost., judgment of 11 November 2022, n. 228). In any case, the indissolubility of the bond of sonship (even against the parent who has revoked the consent to the implantation) is ensured by art. 8 and 9 of Law No. 40/2004, and the eventual birth in a conflicting family environment remains preferable to non-life.

In the sent. 28 September 2023, n. 183, finally, the Constitutional Court itself, adopting a constitutionally oriented interpretation, has established that art. 27, co. 3 of Law No. 184 of 4 May 1983 must be interpreted as meaning that the cessation of «relations» with the family of origin, provided for therein, is strictly applicable only to links of a legal-substantial nature, while it may be derogated for the socio-affective relations where the court ascertains in concrete terms that it is in the best interests of the child.

This reconstruction is justified in the light of the importance that knowledge of its origins has for the balanced development of the personality of the child, widely protected by art. 2 and 30 Cost. and, on the international side, also by art. 3, 20 and 21 of the Convention on the Rights of the Child and art. 8 ECHR (cf. punctually the judgment of 13 April 2023, appeal No. 66015/17, Jírová et al.). It is also consistent with other provisions of the same law: art. 28, co. 4, which allows certain adults (adoptive parents, health care) and, through them, the child to know the identity of the biological parents in the presence of «serious reasons»; art. 4, co. 5-quinquies, Part II, art. 6 and art. 22, that they favor the entrustment and the adoption of the brothers in joint way or, however, to the same subjects, so as to preserve intact, for how much possible, a fragment of the original family; still the art. 4, which enshrines the cd. principle of affective continuity, where it favours adoption by the already entrusted family (paragraph 5-bis), guarantees «the continuity of positive socio-affective relationships

consolidated during custody» subsequent to the possible return of the child to the original family (paragraph 5-ter) and prescribes to the court to take into consideration in the first place the «affective relations», in fact, «consolidated between the child and the relatives up to the third degree» (paragraph 5-quinquies, part I).

Moreover, the Constitutional Court has already clarified that the adopted person has a precise «right to personal identity», which he would be denied if he were prevented from «accessing his own parental history» (judgment of 21 December 2016, n. 286, § 3.4.1), and affirmed that the mother's renunciation of legal parenthood cannot «imply even a definitive and irreversible renunciation of "natural parenthood"», that is, the establishment of «de facto» relations with the child, even after adoption (judgment of 22 November 2013, n. 278 § 5, substantially additive in principle).

In addition, the Court of Strasbourg considers that the division of a family unit must constitute an extreme *ratio*, the compatibility of which with art. 8 of the ECHR must be measured in the light of the interest of the children involved (C. edu, judgments 16 July 2015, appeal no. 9056/14, Akinnibosun, and 22 June 2017, appeal no. 37931/15, Barnea and Caldararu).

The provision in question is not, however, detrimental to art. 3 Cost., since the difference in treatment determined by it with respect to adoption in particular cases (Art. 44 Law No. 184/1983), taken as *tertium comparationis*, is not discriminatory. The continuation of the affective relations, which the second institute does not preclude in any way, is justified by the fact that it does not sever legal relations with the family of origin, while precisely this detachment constitutes the distinctive feature of the *ad. adoption full*. It is, therefore, in the presence of profoundly different situations both in fact and in law, and this diversity justifies that only in the case of art. 27 there is a presumption of harmfulness of the continuation of (even) affective relationships.

Cannot be evaluated on the merit, however, the alleged incompatibility of art. 27 with the combined provisions of art. 117, co. 1 Cost. and 24 Cdfue, since the remittant has not shown that it concerns a matter subject to European law.

Corte Europea dei diritti dell'Uomo (V Sezione)

Case of Georgian Muslim Relations and Others v. Georgia (Application no. 24225/19), 30 novembre 2023

Introduzione

1. La domanda riguarda la presunta incapacità dello Stato di adottare misure appropriate per proteggere i richiedenti (...) da azioni discriminatorie da parte di privati nel contesto del loro impedimento ad aprire un collegio musulmano. I ricorrenti (ad eccezione del primo ricorrente, Georgian Muslim Relations) hanno invocato gli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 14.

Fatti

2. Il primo richiedente è un'associazione senza scopo di lucro, registrata ai sensi della legge georgiana il 31 gennaio 2013, il cui obiettivo principale è promuovere il sostegno all'istruzione religiosa e fornire un'istruzione gratuita ai bambini socialmente vulnerabili. I restanti richiedenti sono cittadini georgiani appartenenti alla minoranza musulmana

5. Il 10 agosto 2014 la prima ricorrente ha ottenuto, in virtù di un contratto di locazione, il diritto di utilizzare un appezzamento di terreno con un edificio in via Lermontovi 13 a Kobuleti. Si decise di aprire lì un collegio musulmano.

6. Come sostenuto dai richiedenti, già nel giugno 2014, quando la popolazione cristiana ortodossa locale aveva appreso del piano imminente, avevano iniziato a manifestare contro l'apertura di una scuola musulmana nel quartiere (...) Come indicato di seguito, secondo i ricorrenti, i loro tentativi di aprire la scuola sono stati ripetutamente bloccati con la connivenza della polizia e di altre autorità locali, con la conseguente non apertura della scuola.

A. L'incidente del 23 luglio 2014

7. Il 23 luglio 2014 il centro di risposta alle emergenze 112 ha ricevuto una chiamata dal quarto ricorrente (il capo delle Relazioni Musulmane Georgiane, il primo ricorrente) che chiedeva alla polizia di intervenire all'indirizzo della scuola (perché gli era stato impedito di prelevare del materiale dalla scuola dai vicini del quartiere) (...) il quarto richiedente ha osservato che nessun abuso verbale o fisico aveva avuto luogo e che stava semplicemente chiedendo alla polizia di aiutarli a prendere le forniture scolastiche all'interno dell'edificio (...)

B. L'incidente del 6 agosto 2014

10. Il 6 agosto 2014 il centro di emergenza è stato informato di "un conflitto tra cittadini" in via Lermontovi a Kobuleti.

11. Alla stessa data il settimo richiedente è stato intervistato in relazione all'incidente (...) Pur confermando che avevano impedito i lavori di ristrutturazione nell'edificio e avevano protestato bloccando la strada, ha respinto qualsiasi accusa di violenza fisica e/ o verbale.

C. L'incidente del 26 agosto 2014

13. Il 26 agosto 2014 un altro incidente di "conflitto di vicinato" è stato segnalato alla polizia. Av.Kh., che è stato intervistato lo stesso giorno, ha affermato che nessun abuso fisico e/ o verbale aveva avuto luogo. Ha confermato ancora una volta che la popolazione locale era contraria all'apertura di una scuola musulmana nella zona e che erano determinati a continuare le loro proteste pacifiche fino a quando i

candidati hanno interrotto i lavori (...)Pur rilevando che non vi era stato alcun alterco fisico, il quarto ricorrente ha chiesto alla polizia di assisterli nel poter proseguire i lavori previsti nell'edificio.

D. L'incidente del 10 settembre 2014

14. Il 10 settembre 2014 verso l'1 p.m. i manifestanti davanti alla scuola hanno macellato un maiale e inchiodato la sua testa sanguinante alla porta d'ingresso della scuola. Hanno anche fissato una grande croce di metallo di fronte all'edificio(...)Alla stessa data, il settimo ricorrente ha presentato una denuncia alla polizia locale riferendosi all'incidente di cui sopra e notando inoltre che aveva ricevuto minacce che l'edificio scolastico sarebbe stato incendiato e distrutto(...)

E. L'incidente del 15 settembre 2014

15. Secondo il fascicolo, l'apertura della scuola il 15 settembre 2014 è stata interrotta. I residenti locali si sono barricati all'ingresso dell'edificio scolastico, usando vecchi pneumatici e tavole di legno, e non hanno permesso agli alunni di entrare, mentre quelli già all'interno, compreso il quinto richiedente, sono stati bloccati e non hanno potuto lasciare (...)

II. Procedimento davanti ai ricorrenti

A. Procedimento penale

16. Il 10 settembre 2014 è stato avviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo 151 del codice penale (il reato di minaccia) nei confronti del settimo ricorrente che aveva ricevuto minacce di incendio e distruzione dell'edificio scolastico (...) Il settimo ricorrente sosteneva di temere per la sua incolumità in quanto era stato oggetto di continue minacce e insulti verbali per più di sei mesi. Si lamentava anche del fatto che gli era stato impedito di collegare la scuola al sistema fognario pubblico di Kobuleti. In risposta a una domanda che gli è stata rivolta, ha osservato che la scuola, in quanto istituzione educativa preparatoria, non richiedeva alcuna licenza a norma di legge e che la sua apertura era prevista per il 15 settembre 2014. (...)

18. L'11 settembre 2014 l'investigatore ha organizzato l'esame della scena con la partecipazione di un esperto e del terzo richiedente. Secondo il rapporto della polizia redatto in seguito, pneumatici e tavole di legno erano stati notati all'ingresso dell'edificio(...)Secondo la relazione, non si è verificata alcuna intrusione nell'edificio stesso e di conseguenza non sono stati identificati danni all'interno dell'edificio.

19. Il 12 settembre 2014 il terzo richiedente è stato intervistato. Secondo la sua dichiarazione, era un Khoja, un religioso islamico, che avrebbe dovuto insegnare alla nuova scuola musulmana di Kobuleti. Aveva saputo dell'incidente con la testa di maiale dalla televisione. Quel giorno era andato a scuola, ma gli era stato impedito di entrare nell'edificio e se ne era andato(...)

22. Ottantasei residenti di via Lermontovi e dintorni sono stati intervistati tra l'11 e il 14 settembre 2014. Pur notando che non avevano nulla contro la religione musulmana in quanto tale, sostenevano che la zona era principalmente popolata da cristiani ortodossi e quindi non c'era bisogno di aprire una scuola musulmana lì. Inoltre non volevano che il rumore della scuola e della preghiera interferisse con la loro vita quotidiana (...)

23. Il 10 ottobre 2014 il rappresentante legale dei ricorrenti ha scritto al ministro dell'Interno e al procuratore capo della Georgia (..)Ha affermato che la polizia non era riuscita a prevenire la violenza discriminatoria nei confronti dei richiedenti e aveva tollerato la violazione dei loro vari diritti già da diversi mesi. Ha chiesto al Ministero dell'Interno di intraprendere azioni immediate per garantire l'apertura e il funzionamento della scuola; A sostegno della sua domanda (...) Ha inoltre affermato che l'inattività degli agenti di polizia in questione potrebbe essere considerata come una discriminazione basata sulla religione(...)

25. L'ottavo ricorrente ha osservato che i residenti locali li avevano chiamati "tatars" (თათარი - un termine che è accusato dai ricorrenti di essere stato pronunciato come un'espressione offensiva insinuando, nella loro asserzione, che la loro fede musulmana era incompatibile con il loro essere georgiano) e partecipanti della "espansione turca" e ha detto loro di lasciare. Ha inoltre ricordato che durante tutto questo periodo, a lui e al secondo ricorrente era stato impedito di acquistare cibo nel negozio

di alimentari vicino, in quanto il negozio apparteneva alla gente del posto ed erano musulmani e hanno dovuto andarsene.

27. Il 30 maggio 2015 la polizia ha interrogato nuovamente il quarto ricorrente, il capo delle Relazioni musulmane georgiane. Ha dichiarato che prima del 10 settembre 2014 non c'erano state barricate all'ingresso della scuola, tuttavia, ogni volta che le persone avevano avuto accesso all'edificio scolastico, i residenti locali li avevano insultati verbalmente. Ha notato che aveva contattato molte volte la polizia in cerca di aiuto, tuttavia, questo era stato vano; non avevano rimosso le barricate e non avevano fatto nulla per consentire ai richiedenti l'accesso senza ostacoli all'edificio(...)

34. Il 5 febbraio 2019 il procuratore ha emesso una decisione che modifica la qualificazione del presunto reato dall'articolo 151 (minaccia) all'articolo 156 (persecuzione per motivi religiosi) (...)

I successivi appelli dei ricorrenti al procuratore superiore e al tribunale di Batumi sono stati respinti rispettivamente il 28 marzo e il 22 aprile 2019(...)

B. L'inchiesta condotta dall'ispezione generale del Ministero dell'Interno

(...)non ha rivelato alcun reato disciplinare da parte degli agenti di polizia interessati(...)

C. Procedimenti civili contro la discriminazione

39. Il 9 novembre 2014 il primo, il terzo, il quinto e il sesto ricorrente hanno intentato un'azione civile contro il ministero degli Interni e tre privati, Zh.R., A.K. e Z.R. hanno chiesto che il Tribunale della città di Batumi ordini alle parti convenute di cessare i loro atti discriminatori continui contro i richiedenti e di consentire a quest'ultimo di aprire un collegio musulmano a Kobuleti(...)I ricorrenti hanno rivendicato un importo simbolico di GEL 1 per danno morale(...)

41. Il rappresentante del ministero degli Interni ha spiegato che non rientra nelle responsabilità del ministero rimuovere le barricate erette su proprietà privata(...)

43. In conclusione il tribunale (Batumi City Court) ha rilevato che i tre privati, in quanto rappresentanti di un gruppo religioso dominante, avevano interferito arbitrariamente con i diritti religiosi dei ricorrenti e impedito loro di aprire un collegio musulmano. Avevano inoltre violato il diritto del primo ricorrente al godimento pacifico dei suoi beni. A questo proposito, il giudice ha rilevato che il mancato collegamento della scuola al sistema fognario pubblico di Kobuleti aveva anche violato i diritti di proprietà della prima ricorrente. Il tribunale ha poi constatato che le suddette azioni erano state motivate dalla religione dei ricorrenti e ha ordinato ai tre individui interessati di cessare i loro atti discriminatori e di pagare il danno morale richiesto(...)

47. Il 15 marzo 2018 la Corte Suprema ha parzialmente accolto il ricorso dei ricorrenti. In particolare, il tribunale non ha trovato convincente l'argomentazione dei ricorrenti circa l'inazione della polizia motivata da pregiudizi religiosi. Ha concluso che, nonostante le accuse di una risposta insufficiente da parte della polizia, la pretesa di discriminazione per motivi religiosi era infondata. A questo proposito ha deciso di rinviare la causa al giudice d'appello affinché quest'ultimo potesse esaminare nuove circostanze di fatto riguardanti la scuola e adottare una nuova decisione(...)

II. Legge sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione emanata il 2 maggio 2014 ("legge sulla Discriminazione")

56. La sezione 6 della legge sulla discriminazione affida al difensore civico della Georgia la funzione di sorvegliare l'attuazione delle sue disposizioni. A tal fine, il difensore civico ha il potere, tra l'altro, di esaminare di propria iniziativa o sulla base di una denuncia, accuse di discriminazione, di emettere raccomandazioni e/ o per facilitare negoziati di composizione amichevole(...)

82. Quando gli atti denunciati sono compiuti da privati e non sono quindi direttamente imputabili allo Stato convenuto, la Corte deve considerare le questioni in termini di obbligo positivo per le autorità dello Stato di garantire i diritti di cui all'articolo 9 a coloro che rientrano nella loro giurisdizione (...) A tale riguardo, la responsabilità dello Stato può essere assunta quando le credenze religiose sono opposte o negate in un modo che impedisce a coloro che le possiedono di esercitare la loro libertà di detenerle o di esprimerle. In tali casi lo Stato può essere chiamato a garantire il godimento pacifico dei diritti garantiti ai sensi dell'articolo 9 ai titolari di tali credenze.

83. Nel caso in cui una cerimonia religiosa sia stata disturbata da una manifestazione ostile, vi è l'esercizio di due serie di diritti fondamentali in competizione: i diritti di coloro che partecipano alla manifestazione alla libertà di espressione e di riunione pacifica e il diritto dei fedeli di pregare insieme pacificamente in

comunità senza indebite interferenze. Tutti sono diritti tutelati dalla Convenzione: i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di riunione pacifica dagli articoli 10 e 11, il diritto alla libertà di religione dall'articolo 9. Nessuno è un diritto assoluto: tutti e tre gli articoli prevedono che l'esercizio di tali diritti può essere soggetto a restrizioni, tra l'altro, per la tutela dei diritti altrui. La Convenzione non stabilisce una gerarchia a priori tra questi diritti: in linea di principio essi meritano lo stesso rispetto. Devono quindi essere equilibrate l'una con l'altra in modo da riconoscere l'importanza di tali diritti in una società basata sul pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale(...)

88. La Corte non ha alcun dubbio che gli insulti sono stati diretti contro i richiedenti per la loro appartenenza a una minoranza religiosa. Il comportamento contestato di coloro che cercavano di impedire l'apertura della scuola necessariamente pregiudicava il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e del loro diritto alla libertà di religione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Convenzione(...)

92. Per riassumere, per quanto riguarda la protezione dei ricorrenti dalle azioni di massa, dalle incitazioni all'odio e da altre azioni discriminatorie, vi è stata un'evidente mancanza di una risposta adeguata da parte delle autorità alle continue interferenze con la vita privata, dignità e credenze religiose dei richiedenti(...)

99. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che vi fossero motivi evidenti per ritenere che fosse a causa del loro essere musulmani che i ricorrenti erano stati insultati e minacciati da coloro che erano coinvolti nelle proteste. Era pertanto essenziale che le autorità nazionali competenti adottassero tutte le misure ragionevoli, anche nello svolgimento dell'inchiesta in tale specifico contesto, con l'obiettivo di smascherare il ruolo di possibili pregiudizi religiosi per gli eventi in questione e di proteggere i richiedenti da discriminazioni religiose(...)

Per questi motivi, la Corte all'unanimità (...)

ritiene che vi sia stata una violazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 14 (...).

Fonte: *www.echr.coe.int*

(Traduzione a cura di C. Pettinato)

Corte di giustizia dell'Unione Europea, Lussemburgo, Grande Sezione, Sentenza 28 novembre 2023 - Rinvio pregiudiziale nella causa C-148/22 davanti al Tribunale di Liegi(Belgio)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali(...)

12. La ricorrente nel procedimento principale lavora per il comune dall'11 aprile 2016 e occupa, dall'11 ottobre 2016, il posto di «responsabile dell'ufficio», funzione che svolge principalmente senza contatto con gli utenti del servizio pubblico («back office»). Essa ha esercitato la sua funzione senza indossare segni idonei a rivelare le sue convinzioni religiose e senza formulare rivendicazioni scritte in tal senso fino all'8 febbraio 2021, data in cui ha chiesto di poter portare il «velo sul lavoro» a partire dal 22 febbraio 2021.

13. Con decisione del 18 febbraio 2021, la giunta comunale del comune (in prosieguo: la «giunta») ha respinto tale domanda e ha provvisoriamente vietato alla ricorrente nel procedimento principale di indossare, nell'esercizio della sua attività professionale, segni che rivelassero le sue convinzioni religiose, fino all'adozione di una normativa generale relativa all'uso di tali segni all'interno dell'amministrazione comunale(...)

15. Il 29 marzo 2021, il consiglio comunale ha modificato il regolamento di lavoro di tale comune inserendovi un obbligo di «neutralità esclusiva» sul luogo di lavoro, inteso come divieto per tutti i dipendenti del comune di indossare, in tale luogo, qualsiasi segno visibile idoneo a rivelare le loro convinzioni personali, in particolare religiose o filosofiche, a prescindere dal fatto che tali dipendenti siano o meno a contatto con il pubblico. L'articolo 9 di tale regolamento prevede quindi, in particolare, quanto segue:

«Il lavoratore ha libertà di espressione nel rispetto del principio di neutralità, del proprio obbligo di riservatezza e del proprio dovere di lealtà.

Il lavoratore è tenuto a rispettare il principio di neutralità, il che implica il dovere di astenersi da qualsiasi forma di proselitismo e il divieto di esibire qualsiasi segno vistoso che possa rivelare la sua appartenenza ideologica o filosofica o le sue convinzioni politiche o religiose. Tale regola si applica al lavoratore sia nell'ambito dei suoi contatti con il pubblico sia nei suoi rapporti con i suoi superiori e i suoi colleghi(...)».

18. Per quanto riguarda tale modifica, il giudice del rinvio afferma che essa mira a garantire che tanto gli atti compiuti dall'agente pubblico quanto il suo aspetto siano rigorosamente neutri, indipendentemente dalla natura delle sue funzioni e dal contesto in cui sono esercitate. Esso ritiene che la regola introdotta da detta modifica costituisca apparentemente una discriminazione indiretta poiché essa è neutra, ma che l'applicazione che ne viene fatta dal comune sia a geometria variabile. Infatti, secondo tale giudice, tale regola è «esclusiva» nei confronti della ricorrente nel procedimento principale e «più inclusiva» per i suoi colleghi che hanno altre convinzioni personali(...)

Sulle questioni pregiudiziali (...)

29. A tale proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una norma interna, stabilita da un datore di lavoro, che vieta di indossare in modo visibile sul luogo di lavoro qualsiasi segno di convinzioni personali, in particolare filosofiche o religiose, può costituire una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi di tale disposizione, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro che tale norma contiene comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono a una determinata religione o ideologia(...)

30. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2000/78, una siffatta differenza di trattamento non costituisce tuttavia una discriminazione indiretta qualora sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari(...)

33. A tale riguardo, a ciascuno Stato membro, ivi compresi, eventualmente, i suoi enti infrastatali, nel rispetto delle competenze loro attribuite, dev'essere riconosciuto un margine di discrezionalità nella concezione della neutralità del servizio pubblico che esso intende promuovere sul luogo di lavoro(...)

35. Inoltre, dalla direttiva 2000/78 risulta che il legislatore dell'Unione non ha effettuato esso stesso la necessaria conciliazione tra la libertà di pensiero, di convinzione e di religione e le finalità legittime che possono essere invocate a giustificazione di una disparità di trattamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), di tale direttiva, ma ha lasciato il compito di procedere a tale conciliazione agli Stati membri(...)

36. Pertanto, si può ritenere che una disposizione come l'articolo 9 del regolamento di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale persegua una finalità legittima, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2000/78(...)

40. Spetterà inoltre al giudice del rinvio, alla luce di tutti gli elementi caratteristici del contesto in cui tale norma è stata adottata, procedere a una ponderazione degli interessi in gioco tenendo conto, da un lato, dei diritti e dei principi fondamentali in questione(...)

Sulla seconda questione

42. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che consente a un'autorità pubblica di organizzare un ambiente amministrativo totalmente neutro vietando di indossare in modo visibile segni che rivelino, in particolare, convinzioni filosofiche o religiose all'insieme dei membri del suo personale, a prescindere dal fatto che essi siano o meno a contatto diretto con il pubblico, qualora tale divieto sembri riguardare in maggioranza donne e possa pertanto costituire una discriminazione indiretta fondata sul sesso(...)

48. Nel caso di specie, per quanto riguarda l'esistenza di un'eventuale discriminazione indiretta fondata sul sesso, menzionata in tale seconda questione, occorre ricordare che tale motivo rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23) che, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), definisce espressamente la nozione di discriminazione indiretta fondata sul sesso, e non nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78, che è l'unico atto menzionato da detta questione.

49. Inoltre, la decisione di rinvio non contiene indicazioni che consentano di determinare l'ipotesi di fatto su cui si fonda la seconda questione nonché i motivi per i quali una risposta a tale questione, in aggiunta alla risposta alla prima questione, sarebbe necessaria per la soluzione della controversia principale.

50. In tali circostanze, la seconda questione è irricevibile.

Fonte: www.curia.europa.eu

(Traduzione a cura di C. Pettinato)

Corte costituzionale, sent. 24 luglio 2023, n. 161

[...]

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 5 giugno 2022 (reg. ord. n. 131 del 2022), il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, «quanto meno nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, un termine per la revoca del consenso».

2.– Dopo avere stabilito che la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa congiuntamente dai componenti della coppia per iscritto e che tra la sua manifestazione e «l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni», il suddetto art. 6, comma 3, dispone, al denunciato ultimo periodo, che tale volontà «può essere revocata da ciascuno dei soggetti [...] fino al momento della fecondazione dell'ovulo».

3.– Le questioni traggono origine dal giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., dalla signora A. C. per ottenere la condanna della struttura sanitaria E. H. all'impianto dell'embrione: presso tale struttura, infatti, nel settembre 2017, lei e il coniuge, nell'ambito di un percorso di PMA, avevano assentito alla crioconservazione del medesimo embrione, al fine di permettere, sullo stesso, l'esecuzione della biopsia. L'impianto era stato, tuttavia, ulteriormente differito a causa della scarsa qualità endometriale della donna, che nei successivi mesi di novembre e dicembre si era sottoposta ad apposite ulteriori terapie. Il trasferimento in utero dell'embrione non era stato poi realizzato perché il marito, nel gennaio 2018, si era allontanato dalla residenza familiare e nel marzo 2019 era stata formalizzata tra le parti la separazione consensuale. L'ordinanza di rimessione evidenzia quindi che nel febbraio 2020 la signora A. C. aveva chiesto vanamente alla struttura sanitaria di procedere all'impianto e che, il 24 agosto 2020 dello stesso anno, il marito, dopo avere domandato la dichiarazione giudiziale della cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva formalmente revocato il consenso all'applicazione delle tecniche di PMA.

Tale revoca, essendo intervenuta dopo la fecondazione dell'ovulo, non sarebbe consentita dalla norma censurata e da qui la questione rimessa a questa Corte.

4.– In ordine alla rilevanza il rimettente osserva che il giudizio non potrebbe essere definito, nella fattispecie descritta, indipendentemente dalla decisione sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

4.1.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette che la disciplina dell'irrevocabilità del consenso sarebbe stata prevista dal legislatore in un contesto normativo in cui l'impianto sarebbe dovuto avvenire «sostanzialmente nell'immediatezza della formazione dell'embrione». Tuttavia, le sentenze n. 151 del 2009 e n. 96 del 2015 di questa Corte avrebbero fatto venir meno il sostanziale divieto di crioconservazione, sicché la norma sull'irrevocabilità del consenso si troverebbe oggi ad operare in un contesto radicalmente diverso, in cui il trasferimento in utero dell'embrione potrebbe intervenire anche «a distanza di anni» e, quindi, in una situazione profondamente mutata, soprattutto quanto alla persistente sussistenza dei presupposti previsti dalla stessa legge n. 40 del 2004 per accedere alla PMA. A parere del giudice a quo, la norma censurata pregiudicherebbe quindi il diritto

di scelta in ordine all'assunzione del ruolo genitoriale nel caso in cui, in considerazione del decorso del tempo, l'impianto venga chiesto in presenza di «una situazione giuridica diversa» da quella esistente al momento della manifestazione della volontà. Pertanto, poiché l'art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004 permette di accedere alla PMA «solo a coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi», nell'ipotesi in cui «venga meno il progetto di coppia prima del trasferimento dell'impianto», dovrebbe ritenersi sempre possibile «la revoca del consenso». Sulla base di questa premessa, dopo aver escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice, il giudice a quo ritiene che l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, attribuendo alla fecondazione dell'ovulo un'efficacia preclusiva assoluta della possibilità di revocare il consenso, leda il diritto di autodeterminazione in ordine alla decisione di non diventare genitore, riconosciuto dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU, con conseguente violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost. Sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 13, primo comma, Cost., poiché, consentendo che la donna chieda l'impianto malgrado il sopravvenuto dissenso dell'uomo, la suddetta disciplina normativa irragionevolmente lo costringerebbe «a diventare genitore contro la sua volontà». Il vulnus all'art. 3 Cost. sarebbe apprezzabile anche sotto il profilo della disparità di trattamento, segnatamente perché l'irrevocabilità della volontà sacrificerebbe soltanto la libertà individuale dell'uomo, potendo invece la donna sempre rifiutare il trasferimento in utero dell'embrione formatosi a seguito della fecondazione, che non potrebbe esserle imposto in quanto lesivo della sua integrità psicofisica. La norma sospettata si porrebbe in contrasto, infine, con l'art. 32, secondo comma, Cost., giacché assoggetterebbe l'uomo a un trattamento sanitario obbligatorio.

5.– In via preliminare va, innanzitutto, precisata la reale portata del petitum dell'ordinanza di rimessione, perché dal suo complessivo tenore (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2022) si evince con chiarezza che il rimettente, più che ambire alla fissazione di un generico termine per la revoca del consenso, dubita in realtà della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, per l'omessa previsione della revocabilità del consenso stesso, prima dell'impianto, quando, in considerazione del decorso (anche considerevole) del tempo dal momento della fecondazione, si sia disgregato quel «progetto di coppia» – cui in più passaggi l'ordinanza esplicitamente si riferisce – e quindi siano venute meno, sul piano sostanziale, le condizioni soggettive richieste dalla legge n. 40 del 2004 per l'accesso alla PMA. Proprio questa, del resto, è la circostanza che caratterizza la fattispecie sottoposta alla cognizione del giudice a quo, in cui le parti, separatesi consensualmente dopo la fecondazione, non sono più conviventi. Occorre, inoltre, precisare che – ancora a dispetto dell'ampia formulazione testuale del petitum – il rimettente si duole dell'irrevocabilità del consenso solo con riguardo alla componente maschile della coppia, come si desume non solo da diversi sviluppi argomentativi dell'ordinanza di rimessione, ma anche dalla specifica censura sulla disparità di trattamento fra uomo e donna.

6.– Va in limine anche rilevato che le deduzioni con le quali D. R., parte convenuta nel processo principale, sostiene che la norma censurata comprometterebbe il diritto del minore alla bigenitorialità, contrastando con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza sotto profili diversi da quelli prospettati dal giudice a quo, non sono idonee ad ampliare il thema decidendum. Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, infatti, non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalità dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto delle ordinanze di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 228 e n. 186 del 2022, n. 252 del 2021).

7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha anzitutto eccepito l'inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Ad avviso della difesa erariale, il rimettente non avrebbe indagato la possibilità di definire la controversia considerando il venir meno dell'efficacia del consenso del marito della ricorrente in forza del disposto dell'art. 5, comma 1, della legge n. 40 del 2004, che richiederebbe la persistente sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alla PMA durante tutte le sue fasi di applicazione.

7.1. – L'eccezione non coglie nel segno. Il rimettente ha chiaramente escluso di poter decidere la controversia di cui è investito applicando il suddetto art. 5, comma 1, dolendosi proprio del fatto che il

legislatore non abbia attribuito rilievo agli eventi, successivi alla fecondazione, incidenti sui requisiti di accesso previsti in tale disposizione. Sul punto la conclusione del rimettente è certamente condivisibile. In disparte il rilievo che dall'ordinanza di rimessione emerge che al momento della sua adozione era venuta meno solo la convivenza tra le parti e non il rapporto di coniugio, il menzionato art. 5, comma 1, fa esclusivo riferimento ai requisiti soggettivi necessari per «accedere» alle tecniche di PMA: il dato testuale non richiede quindi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Avvocatura generale, che tali presupposti rimangano invariati anche dopo la fecondazione. Questa interpretazione trova conferma sul piano sistematico. Ritenere le condizioni di accesso requisiti permanenti, in contraddizione con le finalità della legge diretta a «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi» e ad assicurare «i diritti di tutti i soggetti coinvolti» (art. 1, comma 1), renderebbe facilmente eludibile l'irrevocabilità del consenso: anche nel periodo immediatamente successivo alla fecondazione l'uomo – nel caso di coppia di conviventi – potrebbe infatti sottrarsi alla responsabilità appena assunta semplicemente facendo cessare la convivenza. Inoltre, la tesi dell'Avvocatura generale impedirebbe la procreazione anche quando, malgrado la sopravvenuta crisi del rapporto di coppia, questa comunque fosse ancora voluta da entrambi i partner. La conclusione ermeneutica del rimettente, del resto, ha trovato indiretto avallo nella giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 – che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA – esprime la «assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 13000). Nello stesso senso e più direttamente si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanze 27 gennaio 2021 e 11 ottobre 2020; Tribunale ordinario di Perugia, ordinanza 28 novembre 2020; Tribunale ordinario di Lecce, ordinanza 24 giugno 2019; Tribunale ordinario di Bologna, ordinanza 16 gennaio 2015).

7.2.– È priva di fondamento l'eccezione di difetto di rilevanza sollevata dalla ricorrente nel processo principale, sulla scorta della considerazione che le linee guida recate dal d.m. 1° luglio 2015, prevedendo che la donna «ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati», consentirebbero comunque di prescindere dalla revoca della volontà dell'uomo ai fini dell'impianto dell'embrione, sicché, in sostanza, la domanda giudiziale da essa proposta sarebbe fondata anche in caso di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Il menzionato decreto non può, infatti, porsi in contrasto con le norme dettate dalla stessa legge n. 40 del 2004, con la conseguenza che la previsione su cui è basata l'eccezione in discorso sarebbe suscettibile di disapplicazione da parte del giudice a quo ove le odierne questioni di legittimità costituzionale fossero accolte.

7.3.– È destituita di ogni fondamento anche l'ulteriore eccezione, sollevata dalla stessa parte, di irrilevanza per «difetto di incidentalità», perché la «domanda di rigetto nel merito formulata da entrambi i convenuti è esclusivamente fondata sulla pretesa incostituzionalità della norma indubbiata». Il requisito della incidentalità presuppone che sia «individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanza n. 103 del 2022). Nella specie, il processo principale è stato introdotto dalla ricorrente per ottenere la condanna della struttura sanitaria presso la quale è stato intrapreso il percorso di PMA all'impianto dell'embrione. È quindi palese che il giudizio a quo è connotato da un petitum distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

7.4.– Vanno infine considerate le altre eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale e dalla parte ricorrente nel giudizio a quo. La difesa statale, in particolare, sostiene che la pronuncia sollecitata dal rimettente richiederebbe un intervento additivo di questa Corte il cui contenuto non sarebbe costituzionalmente obbligato; considerazioni sostanzialmente sovrapponibili sono sviluppate dalla parte ricorrente nel processo principale. Neppure queste eccezioni colgono nel segno: come si è chiarito, infatti, il giudice a quo non ambisce alla fissazione di un generico termine per la revoca del

consenso, ma ancora l'auspicata revocabilità dello stesso ad un preciso evento, dato dalla sopravvenuta disgregazione, per il decorrere del tempo, dell'iniziale «progetto di coppia». Se, poi, una siffatta soluzione comporti, come paventato dalle medesime eccezioni, la lesione degli ulteriori interessi costituzionali coinvolti, è questione che attiene al merito.

8.– Le censure formulate in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, Cost. sono inammissibili per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Il giudice a quo si limita in sostanza a ricordare che il consenso costituisce «presupposto legittimante dell'intervento medico», di talché la norma denunciata, prescindendone, finirebbe per assoggettare l'uomo a un trattamento sanitario obbligatorio. Il rimettente non adduce, però, alcuno specifico argomento volto a spiegare le ragioni per cui l'impianto dell'embrione, che all'evidenza incide esclusivamente sul corpo della donna, si tradurrebbe, anche per l'uomo, in un trattamento sanitario, o comunque in una coercizione sul suo corpo, né sviluppa argomentazioni sull'eventuale impatto di tale trattamento sulla salute psicofisica dello stesso. Il contrasto con gli evocati parametri costituzionali risulta quindi dedotto in maniera generica e assertiva.

9.– Quanto al merito, occorre innanzitutto osservare che non erra, invero, il giudice rimettente nel sostenere che, a seguito degli interventi di questa Corte, la norma che stabilisce l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo si è trovata a operare in un contesto profondamente diverso da quello definito ab origine dalla legge n. 40 del 2004. Questa prevedeva, infatti, che il trasferimento in utero degli embrioni prodotti – che non potevano essere creati in numero superiore a tre (art. 14, comma 2) – doveva avvenire entro l'arco temporale dei pochissimi giorni del ciclo della loro sopravvivenza: l'ipotesi della loro crioconservazione, in linea generale vietata (art. 14, comma 1), costituiva quindi un'evenienza del tutto eccezionale, consentita solo «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione» e in ogni caso l'impianto si sarebbe dovuto realizzare «non appena possibile» (art. 14, comma 3). In questo sistema normativo, era ben difficile che le condizioni soggettive che dovevano necessariamente essere presenti al momento dell'accesso alla PMA (art. 5, comma 1) – e in particolare l'essere la coppia composta da persone coniugate o conviventi – fossero mutate al momento dell'impianto in utero. La norma che stabiliva la definitiva irrevocabilità, a seguito dell'avvenuta fecondazione dell'embrione, del consenso prestato – peraltro dopo aver previsto (art. 6, commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 5) un rigoroso percorso diretto a garantire la piena informazione e responsabilizzazione dei richiedenti nonché un periodo, «non inferiore a sette giorni», per poter esercitare uno «ius poenitendi» – presentava, sotto questo aspetto, una propria, indubbia, linearità: il progetto genitoriale della coppia si poteva ritenere, infatti, ancora saldamente esistente nei pochissimi giorni intercorrenti fra la prestazione del consenso e l'impianto. 9.1.– Questo assetto normativo, nel quale era arduo ipotizzare conflitti fra i vari interessi in gioco, è però mutato a seguito delle pronunce di questa Corte che, facendo emergere la carente tutela della salute psicofisica della donna, hanno ritenuto irragionevole il rigore con cui la legge n. 40 del 2004 stabiliva il generale divieto di crioconservazione degli embrioni. In particolare, con la sentenza n. 151 del 2009 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», e dell'art. 14, comma 3, «nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna». Precisando che la «tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione», detta sentenza ha rimarcato che il numero massimo di embrioni da creare e l'unico e contemporaneo impianto, da un lato, comportavano «la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione», con «l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate»; dall'altro, determinavano «un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze». La «logica conseguenza» della decisione è stata quella di derogare «al principio generale di divieto di crioconservazione», data la necessità del «congelamento con riguardo agli embrioni

prodotti ma non impiantati per scelta medica» diretta a evitare un «pregiudizio della salute della donna» (ancora sentenza n. 151 del 2009). Successivamente con la sentenza n. 96 del 2015 questa Corte è intervenuta sulle norme (gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1) che non consentivano il ricorso alla PMA alle coppie che, benché fertili, fossero tuttavia portatrici di «gravi patologie genetiche ereditarie», accertate da apposite strutture pubbliche, «susceptibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni» e rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza). Il divieto di accesso alla PMA derivante dalle suddette norme risultava, infatti, contraddittorio rispetto alla previsione (recata dal citato art. 6, comma 1, lettera b) che invece consente a tali coppie di perseguire «l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali». Tale divieto è stato quindi giudicato lesivo dell'art. 32 Cost., perché non permetteva di far acquisire “prima” alla donna un'informazione tale da consentirle di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute. Il vulnus così arrecato al diritto alla salute della donna non aveva, peraltro, «un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all'aborto». Tale decisione ha, pertanto, ritenuto che la normativa denunciata costituiva il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco. Anche per effetto di questa sentenza il divieto di crioconservazione ha subito, di fatto, una ulteriore deroga, perché i tempi e i modi della diagnosi preimpianto risultano, allo stato delle conoscenze scientifiche, incompatibili con il breve arco temporale in cui è possibile impiantare gli embrioni senza congelarli.

9.2.– Insomma, a seguito dei suddetti interventi di questa Corte rivolti a dare corretto rilievo al diritto alla salute psicofisica della donna, il rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione originariamente impostato dalla legge n. 40 del 2004 si è, nei fatti, rovesciato: la prassi è divenuta quindi la crioconservazione – e con essa anche «la possibilità di creare embrioni non portati a nascita» (sentenza n. 84 del 2016) – e l'eccezione l'uso di tecniche di impianto “a fresco”. Nonostante l'art. 14, comma 3, continui a prevedere la formula «da realizzare non appena possibile», si è così determinata la possibilità di una eventuale dissociazione temporale, anche significativa, tra il consenso prestato alla PMA e il trasferimento in utero. Mentre questo era normalmente destinato ad avvenire nel breve spazio di pochissimi giorni dalla fecondazione, cioè dal momento in cui il consenso prestato dalla coppia diveniva irrevocabile, è oggi possibile che la richiesta dell'impianto degli embrioni crioconservati venga manifestata dalla donna (in virtù del proprio stato psicofisico) non solo a distanza di molto tempo da quel momento, ma anche in presenza di condizioni soggettive assai diverse da quelle che necessariamente dovevano esistere in concomitanza all'accesso alle tecniche in discorso. È su tale presupposto che si sviluppa la delicata questione che il giudice rimettente pone a questa Corte. Delicata perché, consentendo l'impianto dell'embrione (o degli embrioni) anche in una situazione in cui, per il decorso del tempo, è venuto meno l'originario progetto di coppia, la norma che stabilisce l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo si è venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite «scelte tragiche» (in relazione ad altri contesti: sentenze n. 14 del 2023 e n. 118 del 1996; in senso analogo sentenza n. 84 del 2016), in quanto caratterizzate dall'impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie. Tali sono: la tutela della salute psicofisica della donna e la sua libertà di autodeterminazione a diventare madre; la libertà di autodeterminazione dell'uomo a non divenire padre; la dignità dell'embrione; i diritti del nato a seguito della PMA. Questa Corte è dunque chiamata a valutare se la norma censurata – stabilendo l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione e quindi imponendo all'uomo di divenire padre (nel caso di successo della PMA) contro la sua attuale volontà, nel frattempo mutata per eventi sopravvenuti nella dinamica del rapporto di coppia – esprima tutt'ora, nel contesto ordinamentale risultante dagli interventi della propria giurisprudenza, un bilanciamento non irragionevole alla luce dei parametri evocati dal rimettente.

10.– La prima questione da considerare è quella relativa alla violazione del principio di eguaglianza, prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento perché l'irrevocabilità del consenso

sacrificherebbe, in realtà, soltanto la libertà individuale dell'uomo, potendo invece la donna sempre rifiutare il trasferimento in utero dell'embrione. La questione non è fondata. La premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente è, invero, corretta: sebbene il divieto di revoca del consenso sia riferito a «ciascuno dei soggetti» coinvolti, è indubbio che la norma non possa condurre a ipotizzare un impianto coattivo nei confronti della donna. Il trasferimento nell'utero dell'embrione si tradurrebbe, infatti per la donna in un vero e proprio trattamento sanitario, estremamente invasivo, che non può in alcun modo esserle imposto, in coerenza con quanto previsto in tema di trattamenti medici dall'art. 1, commi 1 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), oltre che dall'art. 5 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, ratificata e resa esecutiva con legge 28 marzo 2001, n. 145. Questa Corte, peraltro, ha già affermato che il divieto di soppressione dell'embrione «non ne comporta [...] l'impianto coattivo nell'utero della gestante» (sentenza n. 229 del 2015). La situazione in cui versa la donna è dunque profondamente diversa da quella dell'uomo: come ha correttamente rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, dopo la fecondazione solo lei resta esposta «all'azione medica», che può sempre «legittimamente rifiutarsi di subire», data l'«ovvia incoercibilità del trattamento», al quale si contrappone la tutela dell'integrità psico-fisica della donna. Ma è proprio tale eterogeneità di situazioni che conduce a escludere la prospettata violazione del principio di eguaglianza: secondo il costante orientamento di questa Corte, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, sentenze n. 71 del 2021 e n. 85 del 2020; nello stesso senso sentenze n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015), come è nel caso in esame.

11.– Vengono ora in considerazione le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 (sotto altro profilo) Cost., che possono essere trattate congiuntamente perché attinenti in sostanza alla irragionevole violazione della libertà di autodeterminazione dell'uomo, in quanto l'irrevocabilità del consenso prevista dal censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, lo costringerebbe «a diventare genitore contro la sua volontà».

11.1.– Anche tali questioni non sono fondate, in quanto il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti, insito nella norma censurata, non supera la soglia della irragionevolezza. A questa Corte è invero ben presente l'impatto della propria giurisprudenza sul modello originario della legge n. 40 del 2004 e in particolare quello della ricordata espansione della tecnica della crioconservazione con la conseguente possibilità di una scissione temporale tra la fecondazione e l'impianto. Questa scissione, per effetto della norma censurata, indubbiamente si ripercuote sulla libertà dell'uomo di autodeterminarsi, quando, per il decorso del tempo, sia venuta meno quell'*affectio familiaris* sulla quale si era, in origine, fondato il comune progetto di genitorialità. Infatti, in questa situazione, la volontà della donna di procedere comunque all'impianto dell'embrione costringe quella libertà a subire tale evento.

11.2.– Tali rilievi non possono, tuttavia, ritenersi sufficienti a condurre all'illegittimità costituzionale della definitiva irrevocabilità del consenso stabilita dalla norma censurata. E questo per diverse ragioni.

11.3.– Va innanzitutto precisato che l'autodeterminazione dell'uomo matura in un contesto in cui egli è reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione, come introdotta dalla giurisprudenza costituzionale, e anche a questa eventualità presta, quindi, il suo consenso. L'art. 6 della legge n. 40 del 2004 reca, infatti, un'articolata disciplina dell'obbligo informativo prodromico alla prestazione del consenso, «in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa» (comma 1, ultimo periodo), anche in merito alle «conseguenze giuridiche» derivanti dall'applicazione delle tecniche di PMA (comma 1, primo periodo). Tale volontà deve essere manifestata «per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» (comma 3, primo periodo). In base all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro della salute 28 dicembre 2016, n. 265 (Regolamento recante norme in materia di manifestazione

della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40), tra gli «elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato» viene espressamente indicata la «possibilità di crioconservazione degli embrioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40 del 2004 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009» (lettera t) – oltre che, ovviamente, la possibilità di revocare il consenso solo «fino al momento della fecondazione» (lettera q). Le informazioni che il medico è tenuto a fornire devono pertanto necessariamente investire tutte le conseguenze del vincolo derivante dal consenso espresso, quindi sia la possibilità che si verifichi uno iato temporale (anche significativo) tra fecondazione e impianto, sia l'eventualità che questo avvenga quando, nelle more, sono venute meno le iniziali condizioni di accesso alla PMA.

11.4.– Va altresì precisato che il consenso prestato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 40 del 2004 ha una portata diversa e ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla mera nozione di “consenso informato” al trattamento medico, in quanto si è in presenza di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio. In questa prospettiva il consenso, manifestando l'intenzione di avere un figlio, esprime una fondamentale assunzione di responsabilità, che riveste un ruolo centrale ai fini dell'acquisizione dello status filiationis. È significativo, infatti, che l'art. 8 stabilisca che «[i] nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6», e che l'art. 9 preveda un duplice divieto: da un lato, quello di disconoscimento della paternità nel caso della PMA eterologa, così configurando «una ipotesi di intangibilità ex lege dello status» (ordinanza n. 7 del 2012), e, dall'altro, quello di anonimato della madre. Tali norme mettono in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato – a prescindere dalle successive vicende della relazione di coppia – dello status filiationis. Si tratta di una implicazione dal notevole impatto, tant'è che il medesimo art. 6 prevede espressamente, al comma 5, che «[a]i richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge». Nella specifica disciplina della PMA la responsabilità assunta con il consenso prestato (sentenza n. 230 del 2020) riveste quindi un valore centrale e determinante nella dinamica giuridica finalizzata a condurre alla genitorialità, risultando funzionale «a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento» (sentenza n. 127 del 2020). In definitiva, se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità.

12.– Va poi soprattutto considerato che, oltre quelli inerenti alla sfera individuale dell'uomo, il consenso da questi manifestato alla PMA determina il coinvolgimento degli altri interessi costituzionalmente rilevanti, in primo luogo attinenti alla donna.

12.1.– Quest'ultima nell'accedere alla PMA è coinvolta in via immediata con il proprio corpo, in forma incommensurabilmente più rilevante rispetto a quanto accade per l'uomo. Infatti, al fine di realizzare il comune progetto genitoriale viene, innanzitutto, sottoposta a impegnativi cicli di stimolazione ovarica, relativamente ai quali non è possibile escludere l'insorgenza di patologie, anche gravi. È del resto significativo che il citato d.m. n. 265 del 2016 stabilisca che, ai fini del consenso informato, vengano espressamente comunicati anche «i rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica» (art. 1, comma 1, lettera h). All'esito positivo di detta terapia, la donna viene poi sottoposta, nell'ipotesi decisamente più ricorrente che è quella della fecondazione in

vitro, al prelievo dell'ovocita, che necessariamente (a differenza di quanto accade per l'uomo) consiste in un trattamento sanitario particolarmente invasivo, tanto da essere normalmente praticato in anestesia generale. A ridosso del prelievo, nell'arco di un brevissimo spazio temporale, si perviene poi alla fecondazione. Possono essere peraltro necessari, successivamente alla fecondazione dell'embrione (e alla sua crioconservazione), ulteriori trattamenti farmacologici e analisi, nonché interventi medici, come nel caso del giudizio a quo, in cui la ricorrente si è dovuta sottoporre a specifiche terapie prodromiche all'impianto. L'accesso alla PMA comporta quindi per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni. Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell'impianto dell'embrione nel proprio utero. A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell'affidamento in lei determinato dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale. L'irrevocabilità di tale consenso appare quindi funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna – coinvolta, come si è visto, in misura ben maggiore rispetto all'uomo – dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l'interruzione del percorso intrapreso, quando questo è ormai giunto alla fecondazione. E ciò chiama in causa il diritto alla salute della donna, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va inteso «nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» (ex plurimis, sentenza n. 162 del 2014). Coerentemente le citate linee guida di cui al d.m. 1° luglio 2015 stabiliscono che «[l]a donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati». Le suddette ripercussioni sarebbero, peraltro, ancora più gravi, qualora, a causa dell'età (che già solo in relazione alla capacità di produrre gameti incide in misura ben maggiore rispetto all'uomo) o delle condizioni fisiche, alla donna – anche per effetto del tempo trascorso dalla crioconservazione dell'embrione “conteso” – non residuasse più la possibilità di iniziare un nuovo percorso di PMA, con una preclusione, a questo punto, assoluta della propria libertà di autodeterminazione in ordine alla procreazione.

12.1.1.– Del resto, proprio il coinvolgimento del corpo della donna ha portato questa Corte a ritenere «insindacabile» la «scelta politico-legislativa» di lasciarla «unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza», senza riconoscere rilevanza alla volontà del padre del concepito, precisando «che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto è coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare, all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna» (ordinanza n. 389 del 1988). Mutatis mutandis (perché nella fecondazione in vitro il corpo della donna entra in gioco in termini analoghi alla gravidanza naturale solo dopo l'impianto) dalla citata pronuncia comunque emerge che questa Corte ha consentito che la volontà dell'uomo, in ordine al destino del concepito nella fase successiva alla fecondazione dell'ovocita, perda rilevanza giuridica nonostante la decisione della donna precluda la sua possibilità di essere padre. È utile sottolineare la ratio di questa pronuncia perché un impatto con il corpo della donna, come si è visto, si verifica comunque anche nel processo necessario alla produzione degli embrioni.

12.2.– Complementari a queste considerazioni sono quelle inerenti alla dignità dell'embrione. Questa Corte, in linea con la giurisprudenza sovranazionale e convenzionale, ha precisato che l'embrione «ha in sé il principio della vita» (sentenza n. 84 del 2016). Vita da intendersi quale vita umana, in quanto «la fecondazione e tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano» (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, in causa C-34/10, sentenza 18 ottobre 2011, *Brustle contro Greenpeace eV*). L'embrione viene infatti generato a motivo della speranza che una volta trasferito nell'utero dia luogo a una gravidanza e conduca alla nascita, per cui «quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico» (sentenze n. 84 del 2016 e n. 229 del 2015; in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 27 agosto 2015, *Parrillo contro Italia*, dove si è affermato: «human embryos cannot be reduced to “possessions” within the meaning of that provision»). La sua «dignità», quindi, è «riconducibile

al precetto generale dell'art. 2 Cost.», dovendo essere pertanto tutelata anche ove si sia al cospetto di embrioni soprannumerari o malati (sentenza n. 229 del 2015). È certamente vero, peraltro, che la tutela dell'embrione non è comunque assoluta e del resto «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute [psicofisica] proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare» (sentenza n. 27 del 1975). Tuttavia, va anche considerato che sinora la giurisprudenza costituzionale l'ha limitata solo nella direzione della «necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione» (sentenza n. 151 del 2009) e con quella «del diritto alla salute della donna» (sentenza n. 96 del 2015).

12.3.– Ove, dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell'embrione crioconservato, che potrebbe attecchire nell'utero materno, risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. La PMA, infatti, «mira a favorire la vita» (sentenza n. 162 del 2014), volendo assistere la procreazione – cioè la nuova nascita – e non la (sola) fecondazione, per cui non è precluso che la relativa disciplina possa privilegiare, anche nella sopraggiunta crisi della coppia, la richiesta della donna che, essendosi fortemente coinvolta, come si è visto, nell'interezza della propria dimensione psicofisica, sia intenzionata, anche dopo che sia decorso un rilevante periodo di tempo dalla crioconservazione, all'impianto dell'embrione. 12.4.– Tale conclusione non è d'altro canto preclusa dal rilievo dell'indubbio interesse del nato grazie alla PMA a una stabile relazione con il padre, che si potrebbe ritenere ostacolata dalla sopravvenuta separazione dei genitori. Altro è la dissolubilità del legame tra i genitori, altro è l'indissolubilità del vincolo di filiazione, che è comunque assicurata, nella legge n. 40 del 2004, dai ricordati artt. 8 e 9. Del resto, la considerazione dell'ulteriore interesse del minore a un contesto familiare non conflittuale non può essere enfatizzata al punto da far ritenere che essa integri una condizione esistenziale talmente determinante da far preferire la non vita.

12.5.– Non fondata è infine anche la censura formulata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, che ha riguardo anche alle decisioni tanto di avere un figlio, quanto di non averlo (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania). Nel caso Evans contro Regno Unito, concernente una fattispecie molto simile a quella qui in questione, segnata però dalla decisiva differenza che la revoca del consenso da parte dell'uomo è espressamente consentita (e quindi non può generare un affidamento della donna) dalla legge inglese (come del resto avviene anche in altri ordinamenti, quali quelli francese e austriaco) fino al momento dell'impianto dell'embrione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha innanzitutto precisato che il ricorso al trattamento di fecondazione in vitro dà luogo a delicate questioni etiche e concerne aree in cui manca un consenso europeo. Ha quindi rimarcato l'ampio margine di apprezzamento da riconoscere agli Stati nel risolvere un dilemma a fronte del quale – come recita la sentenza – qualsiasi soluzione adottata dalle autorità nazionali avrebbe come conseguenza la totale vanificazione degli interessi dell'una o dell'altra parte, ed ha concluso che non sussistessero motivi per ritenere che la soluzione adottata dal legislatore inglese avesse superato il margine di apprezzamento concesso dall'art. 8 CEDU. Non ha nascosto però di provare «great sympathy for the applicant, who clearly desires a genetically related child above all else» e ha in conclusione precisato che sarebbe stato possibile per il Parlamento regolare la situazione in modo diverso (Corte EDU, sentenza Evans contro Regno Unito). Si deve quindi escludere alla luce delle argomentazioni sin qui svolte che l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'embrione, prevista dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 40 del 2004, superi il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato italiano e possa essere ritenuta in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell'art. 8 CEDU.

13.– In conclusione, la previsione dell'irrevocabilità del consenso stabilita dalla norma censurata – benché introdotta in un contesto in cui la PMA avrebbe dovuto svolgersi in uno stesso ciclo, cioè con l'unico e contemporaneo impianto di un numero limitato di embrioni e, in linea generale, senza ricorrere alla crioconservazione – mantiene un non insufficiente grado di coerenza anche nel nuovo contesto ordinamentale risultante dagli interventi di questa Corte. Del resto la sentenza n. 162 del 2014 di questa

Corte, introducendo la possibilità della fecondazione eterologa si è limitata a precisare, senza rilevare alcuna criticità, che «quanto alla disciplina del consenso, [...] la completa regolamentazione stabilita dall'art. 6 della legge n. 40 del 2004 – una volta venuto meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto – riguarda evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce una particolare metodica di PMA». Pur nella sua vincolatività unilaterale nei confronti dell'uomo la norma censurata appare, quindi, esprimere ancora un bilanciamento che non sconfinava nella irragionevolezza. In sintesi, ciò può essere affermato, da un lato, in forza della garanzia del formarsi, nell'uomo, «di una volontà consapevole e consapevolmente espressa» (art. 6, comma 1, della legge n. 40 del 2004), attinente vuoi alla possibilità della crioconservazione, vuoi alla centralità del consenso, che mira a riprodurre nella fecondazione artificiale i tratti della irreversibilità della responsabilità propri nella fecondazione naturale (artt. 8 e 9 della medesima legge). Dall'altro, per un ulteriore duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché l'irrevocabilità del consenso genera nella donna un affidamento che la spinge a sottoporsi alla procedura di PMA, mettendo in gioco la propria integrità psicofisica, come del resto, sia pure in un diverso contesto ordinamentale, ha sottolineato la Corte suprema israeliana in un caso simile, precisando che: «[it] is difficult to assume that she would have agreed to undergo these treatments in the knowledge that her husband could change his mind at any time that he wished.» (Corte Suprema di Israele, sentenza 12 settembre 1996, Nahmani contro Nahmani, opinione di maggioranza, Justice Ts. E. Tal). In secondo luogo, perché permette l'impianto dell'embrione.

14.– Non sfuggono, tuttavia, a questa Corte la complessità della fattispecie e le conseguenze che la norma oggetto del presente giudizio, in ogni caso, produce in capo all'uomo, destinato a divenire padre di un bambino nonostante siano venute meno le condizioni in cui aveva condiviso il progetto genitoriale. Ciò perché la regola giuridica in esame ha cristallizzato il consenso prestato prima che si disgregasse l'unità familiare, benché, in fatto (a differenza della procreazione naturale), sia ancora possibile evitare l'impianto dell'embrione a suo tempo fecondato e crioconservato. Questa Corte è consapevole che lo status di genitore comporta una modifica sostanziale dei diritti e degli obblighi di una persona, idonea a investire la maggior parte degli aspetti e degli affetti della vita. È altrettanto consapevole che il panorama del diritto comparato mostra soluzioni anche molto diversificate, sia a livello legislativo che giurisprudenziale. Tra queste, solo a titolo di esempio, si può ricordare che nel caso prima citato la Corte israeliana ha subordinato la possibilità dell'impianto a determinate condizioni attinenti la responsabilità genitoriale (a tale decisione si è di recente ispirata la Corte costituzionale della Colombia, sentenza 13 ottobre 2022, T-357/22, che, in una vicenda analoga, ha permesso l'assimilazione del padre a un donatore anonimo). È evidentemente la consapevolezza di trovarsi di fronte a una scelta complessa, che coinvolge interessi chiaramente antagonisti, a indurre gli ordinamenti ad adottare soluzioni differenti, che riflettono le precipue caratterizzazioni che in essi assumono i principi costituzionali coinvolti.

15.– Tuttavia, resta fermo che, nel nostro ordinamento, la ricerca, nel rispetto della dignità umana, di un ragionevole punto di equilibrio, eventualmente anche diverso da quello attuale, fra le diverse esigenze in gioco in questioni che toccano «temi eticamente sensibili» (sentenza n. 162 del 2014) non può che spettare «primariamente alla valutazione del legislatore», «alla luce degli apprezzamenti correnti nella comunità sociale» (sentenza n. 221 del 2019), ferma restando la sindacabilità da parte di questa Corte delle scelte operate, al fine di verificare che con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole (sentenza n. 162 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- 2) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost.,

quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

[...]

Fonte: www.cortecostituzionale.it

Corte costituzionale, sent. 28 settembre 2023, n. 183

[...]

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 5 gennaio 2023, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24 CDFUE.

2.– Il rimettente riferisce che la Corte d'appello di Milano, con sentenza resa in data 8 gennaio 2021, ha constatato lo stato di abbandono dei minori R. Z. S. e A. Z. S. e ha dichiarato la loro adottabilità, stabilendo che possano conservare relazioni con la nonna materna e con alcuni familiari del ramo paterno. Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ha proposto tardivamente ricorso per cassazione. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha eccepito la tardività del ricorso, ma ha chiesto di procedere ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., affinché venga pronunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: l'assolutezza del divieto contenuto nell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 non esclude che, all'esito di un accurato accertamento giudiziale, il superiore interesse del minore possa giustificare la non interruzione del legame dell'adottato con i rami familiari d'origine. In via subordinata, ha chiesto che venissero sollevate questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.

3.– Il giudice a quo si è rivolto a questa Corte, reputando le questioni di legittimità costituzionale rilevanti nel giudizio principale, sul presupposto che le condizioni per la dichiarazione di adottabilità formerebbero oggetto dell'intervento nomofilattico, richiesto ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.

4.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte di cassazione ha rilevato che, in talune ipotesi, benché lo stato di abbandono morale e materiale in cui versa il minore imponga di dichiararne l'adottabilità e di far luogo all'adozione piena, permarrrebbe l'esigenza di non recidere i legami significativi con uno o più appartenenti al nucleo parentale di origine. In particolare, la Corte rimettente muove dal presupposto che l'effetto demolitivo dei rapporti pregressi, disposto dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, oltre a riguardare i vincoli giuridico-formali, inibisca, altresì, di proseguire eventuali relazioni di fatto. La formulazione del censurato art. 27, terzo comma, non consentirebbe, dunque, al giudice minorile di «indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all'interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio». Per tale ragione – secondo il rimettente – la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all'art. 24 CDFUE.

5.– Nel giudizio si sono costituiti i minori R. Z. S. e A. Z. S., rappresentati dal tutore provvisorio, i quali hanno aderito nel merito alle tesi sostenute nell'ordinanza di rimessione e hanno richiesto l'accoglimento delle questioni prospettate.

6.– È altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare le questioni sollevate inammissibili o, in subordine, non fondate.

6.1.– Una prima eccezione di inammissibilità contesta la mancanza di chiarezza circa l'effetto che andrebbe a produrre, «sulla dichiarazione giudiziale di adozione e sulla conseguente acquisizione in capo all'adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27, primo comma, L. n. 184 del 1983), la decisione che il giudice dovrebbe assumere con riferimento ai rapporti giuridici del minore con la famiglia d'origine, di cui ha contestualmente perso la relazione di filiazione». 6.1.1.– L'eccezione non è fondata. Il rimettente lamenta che la norma censurata non consentirebbe «di mettere in campo tutte le energie affettive e relazionali (ove ritenute produttive di benefici all'esito di rigoroso accertamento giudiziale) che possono contribuire alla costruzione dell'identità ed allo sviluppo equilibrato della personalità di minori che hanno subito deprivazioni affettive di particolare gravità ed impatto traumatico». In particolare, l'ordinanza invoca la tutela di «rapporti significativi», espressione mutuata dagli artt. 4, comma 5-bis, e 10, comma 2, della legge n. 184 del 1983 che attengono ai legami di natura socio-affettiva, e fa valere l'esigenza di preservare una «continuità relazionale», «da definirsi nel contenuto e nel tempo secondo il monitoraggio disposto dal giudice specializzato», termini parimenti riferibili ai rapporti di fatto. La pronuncia richiesta a questa Corte svela, dunque, il chiaro intento di attribuire al giudice il potere discrezionale di garantire, a tutela dell'interesse del minore, la continuità di positivi rapporti socio-affettivi con componenti della famiglia d'origine, ferma restando la cessazione dei legami giuridico-formali. Ne discende che il tipo di intervento prospettato non sarebbe destinato ad avere alcun riverbero sull'instaurazione di una piena ed esclusiva relazione di parentela con la famiglia adottiva, il che rende non fondato il timore di una presunta incertezza circa i suoi possibili effetti sullo status di figlio conseguente all'adozione.

6.2.– Di seguito, una seconda eccezione di inammissibilità è motivata in ordine alla ritenuta genericità e ambiguità dell'ordinanza di rimessione, che non chiarirebbe i motivi per cui «il significato di "famiglia d'origine", i cui legami sarebbero recisi per effetto della disposizione censurata, debba essere ineluttabilmente sostituito, nella ricostruzione della fattispecie ritenuta conforme a Costituzione, con la previsione dell'art. 10, secondo comma, della L. n. 184 del 1983». 6.2.1.– Anche tale eccezione deve essere disattesa. Il riferimento ai parenti entro il quarto grado non serve al rimettente per ipotizzare alcuna sostituzione della nozione di famiglia d'origine. Più semplicemente, la Corte di cassazione – nel ritenere che la disposizione censurata impedisca di preservare relazioni di fatto con i componenti della famiglia biologica – trae dalla disciplina che regola l'istituto dell'adozione un ambito, normativamente predeterminato, entro cui circoscrivere il possibile mantenimento di tali legami socio-affettivi, una volta venuto meno, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, il divieto di preservarli.

6.3.– Da ultimo, l'Avvocatura generale dello Stato solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sull'asserito carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento richiesto a questa Corte. Il tipo di interpolazione prospettata dal giudice a quo si risolverebbe – secondo la difesa statale – «in un intervento di sistema, rientrando nella ineliminabile discrezionalità del legislatore, al quale solo compete tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, ponderando i diversi diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina della filiazione anche adottiva».

6.3.1.– Quest'ultima eccezione è, parimenti, non fondata. Il rimettente non mira a riformare l'intero complesso degli effetti dell'adozione, né pretende di modificare la disciplina della filiazione adottiva. Nelle intenzioni del giudice a quo, l'intervento sostitutivo richiesto resterebbe circoscritto al terzo comma dell'art. 27 della legge n. 184 del 1983 e non inciderebbe né sul rapporto giuridico-formale di filiazione, né sul procedimento che conduce dalla dichiarazione di adottabilità alla sentenza di adozione.

7.– Sempre in rito, occorre invece rilevare, d'ufficio, l'inammissibilità della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 CDFUE. L'art. 51, paragrafo 1, CDFUE prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri «esclusivamente

nell'attuazione del diritto dell'Unione». Ne discende una duplice conseguenza, più volte sottolineata da questa Corte. Da un lato, «la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021, n. 278 e n. 254 del 2020 e n. 194 del 2018)» (sentenza n. 213 del 2021). Da un altro lato, è onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, sicché l'eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla Carta «quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 213, n. 185, n. 33 e n. 30 del 2021)» (sentenza n. 28 del 2022, nonché, nello stesso senso, più di recente, sentenze n. 5 del 2023 e n. 34 del 2022). Nel caso oggetto dell'odierno scrutinio, il rimettente non ha motivato e non ha illustrato le ragioni che farebbero rientrare la materia adottiva nel raggio applicativo del diritto dell'Unione europea. La questione è, pertanto, inammissibile.

8.– Passando all'esame del merito con riguardo agli altri parametri, questa Corte ritiene opportuno, prima di procedere alla valutazione delle singole censure, ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

8.1.– L'art. 27 della legge n. 184 del 1983 regola gli effetti dell'adozione piena. L'istituto, per un verso, comporta l'acquisizione da parte dell'adottato dello status di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (primo comma), senza più le limitazioni che in passato caratterizzavano lo status derivante dalla cosiddetta adozione speciale, la quale escludeva il sorgere di «rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti» (art. 314/26, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, recante «Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"» e di seguito abrogato dall'art. 67, secondo comma, della legge n. 184 del 1983). Per un altro verso, il terzo comma dell'art. 27 – la disposizione oggetto delle odierne censure – determina la cessazione dei «rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali». Tale espressione ricalca quella già prevista per il vecchio istituto dell'adozione speciale che, tuttavia, diversamente dalla nuova previsione, faceva salve anche «le norme penali fondate sul rapporto di parentela» (art. 314/26, secondo comma, cod. civ., ora abrogato). L'adozione (piena) introdotta nel 1983 ha inteso, dunque, riprodurre, con la massima fedeltà possibile, gli effetti propri della filiazione che scaturisce dalla nascita nel matrimonio, così concependo l'istituto nei termini di una sorta di rinascita per il minore. Il duplice effetto, costitutivo ed estintivo, si collega al presupposto stesso dell'adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono, che la legge identifica nella situazione in cui il minore è privo «di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi» (art. 8, comma 1, della legge n. 184 del 1983). La legge spezza i legami familiari con chi ha determinato l'abbandono e assicura al minore una nuova famiglia, erigendo – nella sua impostazione originaria – un muro divisorio tra i due nuclei familiari, tale da avvolgere nella segretezza la genesi adottiva della filiazione. È quanto, in particolare, si inferisce da due disposizioni. La prima è l'art. 28 che esclude, nelle attestazioni di stato civile concernenti l'adottato, ogni possibile riferimento alla paternità o alla maternità biologiche o all'avvenuta adozione, e che impone all'ufficiale di stato civile, all'ufficiale di anagrafe e a qualsiasi altro ente pubblico o privato di rifiutarsi di fornire informazioni da cui si possa inferire l'adozione, salva espressa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e salvo che la richiesta provenga dall'ufficiale dello stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. La seconda è l'art. 73 che sanziona penalmente, al primo comma, «[c]hiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione» (espressione poi modificata in quella di «figlio adottivo» dall'art. 100, comma 1, lettere cc, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219») e, al terzo comma, «chi fornisce

tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni».

8.2.– A fronte di tale originario quadro normativo, l'evoluzione sociale e il dato dell'esperienza maturata con l'applicazione della disciplina, unitamente alle sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, oltre che da questa Corte e dal diritto vivente, hanno indotto il legislatore a rivedere, negli anni, l'assunto in base al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato. A tal riguardo, è doveroso segnalare, anzitutto, le integrazioni apportate all'art. 28 della legge n. 184 del 1983 dalla legge n. 149 del 2001. La riforma ha introdotto, al comma 1, il diritto del minore adottato a essere «informato di tale sua condizione» dai genitori adottivi, che «vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni». Inoltre, con i nuovi commi 4 e seguenti, il medesimo articolo consente ai genitori adottivi di avere «informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni e sempre che sussistano «gravi e comprovati motivi». Al contempo, il novellato art. 28 permette all'adottato, che abbia raggiunto l'età di venticinque anni, o, se sussistono «gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica», all'adottato maggiorenne, di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici. «Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale» ha, dunque, condotto all'affermazione del diritto del figlio a «conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale “elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” (sentenza n. 278 del 2013)» (sentenza n. 286 del 2016). Su tali presupposti, questa Corte – pur a fronte della scelta della madre di mantenere l'anonimato – ha ritenuto che l'irreversibile rinuncia alla genitorialità giuridica non possa «implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla “genitorialità naturale”», introducendo «una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.» (sentenza n. 278 del 2013). Ne è derivata la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983. Sempre nel solco di una crescente attenzione all'identità personale del minore, in specie nella prospettiva che guarda alla continuità delle relazioni affettive, si colloca poi la successiva riforma della legge n. 184 del 1983, introdotta con la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare). Il nuovo comma 5-bis dell'art. 4 della legge n. 184 del 1983 prevede che la coppia affidataria, avente i requisiti richiesti dall'art. 6, possa chiedere di adottare il minore che le è stato affidato e che sia stato dichiarato in stato di abbandono. Viene così tutelata la continuità degli affetti e viene ulteriormente smentito il paradigma della impenetrabile segretezza tra nucleo parentale d'origine e famiglia adottiva. Inoltre, il comma 5-ter del medesimo articolo stabilisce che, qualora il minore, a seguito di un periodo di affidamento, «faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata [...] la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento». Da ultimo, sempre alla continuità affettiva viene riconosciuto uno specifico e autonomo rilievo, ove si tratti di scegliere gli affidatari che si possano prendere cura di un «minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge». L'art. 4, comma 5-quinquies, dispone, infatti, che «il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado». In definitiva, anche a livello legislativo, si è affermata l'idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso. La tutela dell'identità del minore si associa al riconoscimento dell'importanza che rivestono, da un lato, la consapevolezza delle proprie radici e, da un altro lato, la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.

8.3.– A latere dei citati interventi normativi, la giurisprudenza ha maturato una consapevolezza sempre più profonda della varietà di situazioni che possono riguardare la condizione del minore e della necessità di non separarlo, ove possibile, dal suo nucleo familiare d'origine.

8.3.1.– Tale esigenza è, del resto, costantemente ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte EDU che, nell'ascrivere la tutela delle relazioni parentali al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), sottolinea la connotazione residuale di soluzioni volte a spezzare ogni legame del minore con la famiglia d'origine (Corte EDU, sentenza 13 aprile 2023, Jirov e altri contro Repubblica Ceca; grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia; sentenze 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia; 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia; 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia). Rileva, in particolare, la Corte di Strasburgo che la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza gravissima, che deve essere fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore e aventi un peso e una solidità sufficienti a giustificare un tale effetto (Corte EDU, sentenza 22 giugno 2017, Barnea e Caldararu contro Italia). L'allontanamento del bambino dalla propria famiglia è, pertanto, una misura estrema alla quale si dovrebbe fare ricorso solo in ultima istanza, tenendo conto, in ogni caso, che in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore deve prevalere (Corte EDU, sentenza 16 luglio 2015, Akinnibosun contro Italia, paragrafo 65).

8.3.2.– Il diritto vivente, non insensibile alle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha ricercato, anzitutto, soluzioni ulteriori rispetto alla pura alternativa tra affidamento e adozione piena. In particolare, ha perseguito la finalità di fornire una appropriata tutela alle situazioni che si collocano tra la temporanea carenza di un adeguato ambiente familiare e il puro stato di abbandono (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 23 giugno 2022, n. 20322; 15 dicembre 2021, n. 40308; 22 novembre 2021, n. 35840; 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643). In presenza del cosiddetto semi-abbandono del minore, dovuto soprattutto a dipendenze ovvero a patologie fisiche o psichiche dei genitori, spesso unite a difficoltà economiche e lavorative, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere non transitorio e, tuttavia, non assoluto della inidoneità a offrire assistenza morale e materiale al minore rendesse inadeguate tanto la soluzione dell'affidamento, quanto quella dell'adozione piena. Attraverso l'estensione in via ermeneutica della nozione di impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, la giurisprudenza ha, pertanto, sperimentato un nuovo modello di adozione, quella "mite", che, proprio in quanto gemmata dall'adozione in casi particolari, vede persistere i legami giuridici con la famiglia biologica.

8.3.3.– In una direzione distinta dal percorso dell'adozione "mite", ma sempre nel solco di una incessante ricerca di soluzioni più aderenti alla complessità del reale, si è poi sviluppata, su iniziativa della giurisprudenza minorile, l'ipotesi di una adozione cosiddetta "aperta" (di recente, Corte d'appello di Bologna, sentenza 2 febbraio 2023; Corte d'appello di Milano, sentenza 31 maggio 2022; Corte d'appello di Roma, sentenza 3 gennaio 2022; Corte d'appello di Milano, sentenza 8 gennaio 2021; Corte d'appello di Torino, sentenza 25 giugno 2019). Tale espressione compendia l'esigenza di coniugare l'istituto dell'adozione piena, in presenza di un effettivo stato di abbandono del minore, con la necessità di preservare (e mantenere dunque aperte) alcune relazioni di tipo socio-affettivo con componenti della famiglia biologica, con i quali il minore abbia avuto positive relazioni personali. La possibilità di conservare taluni rapporti di fatto, nei termini indicati dal provvedimento di adozione, si radica in una interpretazione dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che limita il riferimento alla cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, conseguente alla pronuncia di adozione, alla sola rescissione dei legami giuridici.

9.– Il giudice rimettente rigetta l'assunto ermeneutico secondo cui l'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 consentirebbe all'adottato di proseguire relazioni di tipo socio-affettivo con i componenti della famiglia d'origine e, pertanto, chiede a questa Corte di verificare se la norma censurata, nell'impedire di accedere a un modello di adozione aperta, sia compatibile con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

10.– Tanto premesso, questa Corte ritiene opportuno esaminare, in via prioritaria, la questione di legittimità costituzionale che il giudice a quo solleva in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della «ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva, previsti dall'art. 44 legge n. 184 del 1983, per i quali non è normativamente prevista la recisione con i nuclei familiari d'origine».

11.– La questione non è fondata.

11.1.– L'istituto che l'ordinanza evoca quale *tertium comparationis* – l'adozione in casi particolari – non recide, per come attualmente regolato dal legislatore, l'originario vincolo di filiazione, e con esso i rapporti di parentela con la famiglia biologica, pur se genera una filiazione adottiva, che questa Corte ha ritenuto idonea, nell'interesse del minore e della sua identità, a far sorgere – in perfetta sintonia con l'art. 74 cod. civ. – anche ulteriori legami parentali, conseguenti al vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022). Di riflesso, nell'adozione di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983, in tanto non vi sono ostacoli a consentire una continuità di relazioni di fatto con i componenti della famiglia d'origine, in quanto non risultano infranti i rapporti giuridico-formali di parentela. A fronte di tale disciplina, l'ordinanza di rimessione, da un lato, lamenta una disparità di trattamento dell'adozione piena rispetto all'adozione in casi particolari, relativamente alla possibilità di mantenere relazioni di tipo socio-affettivo. Da un altro lato, conferma il differente impatto dei due modelli di adozione sulle relazioni giuridico-formali e ribadisce l'esigenza di non «circoscrivere ulteriormente il ricorso all'adozione legittimante proponendo una [sua] ulteriore limitazione». 11.2.– In sostanza, la censura del rimettente riconosce e non mette in discussione tramite le questioni di legittimità costituzionale (punto 6.1.) la diversa incidenza sui legami giuridico-formali con la famiglia d'origine dell'adozione piena rispetto all'adozione in casi particolari. Ma allora è proprio tale profilo distintivo tra le due fattispecie a rendere evidente che l'adozione, di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983, non possa rappresentare un *tertium comparationis* idoneo a giustificare l'asserita irragionevole disparità di trattamento fra il citato modello e quello dell'adozione piena, circa l'eventuale conservazione di relazioni socio-affettive con i componenti della famiglia d'origine. La persistenza o meno di un rapporto giuridico di parentela, profilo distintivo tra le due fattispecie, è infatti un elemento certamente idoneo a riverberarsi sul mantenimento delle relazioni di fatto. Dunque, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell'adozione in casi particolari, non è fondata.

12.– Resta, a questo punto, da verificare la legittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento agli altri parametri costituzionali evocati dalla Corte rimettente: gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità.

13.– Tali questioni non sono fondate, nei termini di seguito illustrati.

13.1.– Il censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 fa derivare, non irragionevolmente e senza pregiudizio per l'interesse del minore, dall'accertamento dello stato di abbandono – vale a dire da un giudizio di assoluta inidoneità dei genitori e degli altri parenti tenuti a provvedere alla sua cura morale e materiale – la cessazione del rapporto giuridico-formale di filiazione e con esso la recisione delle relazioni parentali con la famiglia d'origine. Simile effetto, già previsto dalla Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, in vigore dal 5 settembre 1974 (art. 10, paragrafo 2), è un profilo a tal punto caratterizzante l'adozione piena da riverberarsi sugli stessi presupposti che consentono l'adozione internazionale. L'art. 32, comma 2, lettera b), della legge n. 184 del 1983 non permette, infatti, di dichiarare corrispondente all'interesse del minore l'adozione, «qualora nel Paese straniero [essa] non determini per l'adottato [...] la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine, a meno che i genitori biologici abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti». Unitamente al venir meno dei rapporti giuridico-formali, l'ampiezza del richiamo, nella disposizione censurata, alla cessazione dei «rapporti [...] verso la

famiglia d'origine» lascia altresì presumere che sia nell'interesse del minore, proprio in quanto abbandonato, interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici. E, invero, in termini del tutto generali e astratti, simile presunzione è non irragionevolmente correlabile all'interesse del minore. L'esigenza di allontanare il bambino (o il ragazzo) da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi, dai quali dipende l'equilibrata crescita del minore, rendono, di norma, la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia d'origine coerente con l'obiettivo di tutelare l'adottato.

13.2.– Nondimeno, ove la suddetta presunzione dovesse essere interpretata in termini assoluti, sì da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse dell'adottando a mantenere positive relazioni socio-affettive, si avrebbe un punto di rottura con i principi costituzionali posti a difesa degli interessi del minore e in specie della sua identità. Gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottendono, infatti, una duplice esigenza. Da un lato, gli artt. 2 e 30 Cost., unitamente alle fonti internazionali richiamate, mettono in luce la funzione che riveste, ai fini di un equilibrato sviluppo della personalità del minore, la tutela della sua identità che, oltre a costruirsi nel presente e nel rapporto con le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo (sentenza n. 79 del 2022), inevitabilmente si radica anche nel passato, ciò che richiede una consapevolezza delle proprie radici (sentenze n. 286 del 2016 e n. 278 del 2013) e la necessità di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo. Parallelamente, la Corte di Strasburgo interpreta il diritto al rispetto della vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU, quale fonte di un obbligo per gli Stati membri di verificare in concreto se sia nel miglior interesse del minore mantenere contatti con persone, legate o meno da un vincolo di tipo biologico, che si sono occupate di lui per un tempo sufficientemente lungo (così Corte EDU, sentenze 13 aprile 2023, Jirovà e altri contro Repubblica ceca; 9 aprile 2019, V.D. e altri contro Russia). Da un altro lato, la tutela dell'identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la «generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenza n. 253 del 2019; in senso analogo, sentenze n. 286 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013, n. 291, n. 265 e n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982). Non sarebbe, dunque, coerente con le citate istanze una presunzione assoluta che postulasse immancabilmente una corrispondenza biunivoca fra la radicale cancellazione di ogni relazione socio-affettiva del minore con i propri familiari d'origine e il suo interesse a crescere serenamente nella nuova famiglia adottiva.

13.3.– Sennonché, la formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 induce, a ben vedere, a escludere che la norma contempri un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore. In primo luogo, se è vero che il dato testuale della disposizione è ampio e tale da poter ricomprendere nella nozione di «rapporti» anche le relazioni di fatto, è parimenti vero che l'espressione utilizzata è generica e, dunque, ben si presta, a fronte di un preminente interesse concreto del minore a veder preservate relazioni di tipo socio-affettivo a tutela del suo diritto costituzionalmente protetto all'identità personale, a tollerare una contrazione del riferimento ai «rapporti» ai soli legami di natura giuridico-formale. In secondo luogo, deve ritenersi decisivo che l'intera trama normativa, nella quale si colloca il citato art. 27, terzo comma, offre già attualmente, per come si è evoluta nel tempo, indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso.

13.3.1.– Fra tali indici spicca, anzitutto, l'art. 28, comma 4, della legge n. 184 del 1983, frutto della novella del 2001, che affida alla previsione dei «gravi e comprovati motivi», previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, il compito di infrangere il velo della segretezza che separa, di norma, la famiglia adottiva da quella d'origine. Gravi e comprovati motivi sono evidentemente quelli correlati al rischio che si possa

produrre un pregiudizio a scapito del minore. E, se tali ragioni consentono di spezzare l'anonimato della famiglia d'origine, quei medesimi motivi, e in specie il rischio che la rottura di talune relazioni socio-affettive possa cagionare al minore un pregiudizio, offrono una prima ragione per cui un provvedimento giudiziale, compreso quello che dispone l'adozione, possa autorizzare un superamento della netta linea di demarcazione con la famiglia biologica.

13.3.2.– Al contempo, sempre la legge n. 184 del 1983 testimonia che almeno un tipo di relazione socio-affettiva tra componenti della famiglia d'origine, quello tra fratelli e sorelle in stato di abbandono, è oggetto di una espressa tutela normativa nell'interesse del minore. Lo dimostra anzitutto l'art. 4, comma 5-quinquies, ultima parte, il quale, sin dalla fase dell'eventuale affidamento, dispone che, nel «caso in cui vi siano fratelli o sorelle», il tribunale provveda «assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi». Inoltre, la legge mira a facilitare il più possibile l'adozione congiunta di fratelli e sorelle, il che se, da un lato, comporta la rottura dell'originario vincolo di parentela, da un altro lato, assicura che venga, invece, preservata la continuità della relazione socio-affettiva, sulla quale si va a innestare un nuovo rapporto di parentela fondato sul vincolo adottivo. È quanto si inferisce dall'art. 6 che, al comma 6, consente agli adottandi di superare il limite massimo dell'età per adottare, qualora «l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato», e che, al comma 7, considera un elemento «preferenziale ai fini dell'adozione l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli». Lo conferma, parimenti, l'art. 22, il cui comma 1 prescrive che coloro che intendono adottare devono specificare «l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli», mentre il comma 7 stabilisce che «[n]on può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni». Se, dunque, la legge preserva l'interesse del minore alla continuità della relazione socio-affettiva con fratelli e sorelle, tant'è che a tal fine promuove il loro affidamento congiunto e la loro adozione congiunta, quel medesimo interesse non è certo destinato a scomparire qualora i minori si trovino a dover essere adottati da famiglie differenti. Quell'interesse permane nel tessuto della legge e trova tutela proprio in un'interpretazione del censurato art. 27, terzo comma, conforme a Costituzione. Appartiene, infatti, certamente all'identità personale del minore l'esigenza di preservare una relazione socio-affettiva con chi, come un fratello o una sorella, non soltanto non è responsabile dello stato di abbandono, ma è stato spesso l'unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale. A fronte di una simile esigenza resa palese dallo stesso legislatore e fortemente radicata nei principi costituzionali e nel diritto all'identità personale del minore, anche fattispecie analoghe, nelle quali il minore abbia avuto frequentazioni assidue e positive con familiari biologici, che non possono sopperire al suo stato di abbandono, sono tali da poter palesare in concreto un interesse del minore a mantenere relazioni di tipo socio-affettivo. Potrebbe, per ipotesi, trattarsi di nonni, impossibilitati a farsi carico dell'assistenza del minore per età o per condizioni di salute, ma che rappresentano un importante punto di riferimento affettivo, soprattutto in situazioni nelle quali l'adottato deve superare traumi particolarmente gravi. Tale è la circostanza, emersa nel giudizio a quo, dell'uccisione di un genitore per mano dell'altro, che viene messa a fuoco dalla stessa legge n. 184 del 1983 (art. 4, comma 5-quinquies), al fine di sottolineare, sia pure nel contesto dell'affidamento, la precipua esigenza di garantire una continuità socio-affettiva con i congiunti più vicini al minore. In sintesi, positive relazioni particolarmente strette e assidue con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore, quali sono emblematicamente (ma non di necessità soltanto) i fratelli e le sorelle, possono – tanto più in circostanze che richiedono una tutela potenziata del minore – orientare l'interprete verso l'individuazione di un interesse preminente dello stesso a vedere preservate relazioni affettive, la cui rottura potrebbe cagionare traumi ulteriori al soggetto da proteggere.

13.3.3.– A simili indicazioni generali si accompagnano, nel testo normativo, ulteriori previsioni che offrono al giudice lo strumentario idoneo a raffrontare gli indici normativo-assiologici con la dimensione reale, onde accertare in concreto la sussistenza di un preminente interesse del minore, idonea a superare la presunzione sottesa all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983. In particolare, nel corso del

procedimento di adozione, il giudice si avvale non soltanto del supporto dei servizi sociali, che svolgono «approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore [e] sull'ambiente in cui ha vissuto» (art. 10, comma 1, della legge n. 184 del 1983), ma è tenuto soprattutto ad ascoltare, in tutte le fasi del procedimento, il minore stesso e, se questi ha compiuto i quattordici anni, ad attenersi alla sua volontà. L'art. 7 stabilisce, al comma 2, primo periodo, che il «minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso», revocabile sino alla pronuncia definitiva di adozione. Al comma 3, lo stesso articolo dispone che se «l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento». I medesimi soggetti devono essere, poi, ascoltati, ove si tratti di revocare un affidamento preadottivo (art. 23, comma 1). E, infine, l'art. 25, comma 1, dispone che il tribunale per i minorenni «provvede sull'adozione con sentenza», solo dopo aver sentito, oltre ai coniugi adottanti, anche «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento» e dopo aver acquisito «espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta» da parte del «minore che abbia compiuto gli anni quattordici». In tutti i citati passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio-affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.

13.3.4.— Da ultimo, la legge n. 184 del 1983 non manca di offrire indicazioni ermeneutiche, sia pure generali, che attengono, da un lato, all'incidenza sul procedimento di adozione dell'interesse alla conservazione di taluni rapporti di fatto e, da un altro lato, alle modalità con cui dette relazioni è opportuno che si svolgano. Anzitutto, l'art. 22, comma 5, nel regolare l'individuazione dei genitori destinatari dell'affidamento preadottivo, segnala che la scelta debba ricadere sulla coppia «maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore», esigenze cui certamente deve ascrivere quella di mantenere positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine. Inoltre, l'art. 22, comma 7, prevede che il giudice sia tenuto a informare la coppia destinataria dell'affidamento preadottivo «sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini». Di conseguenza, la coppia affidataria può essere resa immediatamente edotta dell'interesse primario del minore a mantenere positive relazioni socio-affettive già consolidate e, sin dalla fase dell'affidamento preadottivo, può verificare l'impatto degli incontri sul minore. Infine, il giudice è tenuto a modulare il provvedimento di adozione, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti, che la stessa legge n. 184 del 1983 si preoccupa di tutelare. Nel rispetto della responsabilità genitoriale, che compete agli adottanti in ragione del vincolo di filiazione derivante dalla sentenza di adozione (art. 27, primo comma), può affidare ai servizi sociali l'organizzazione degli incontri, ma stabilendo che siano adeguatamente ponderate le esigenze fatte valere dai genitori adottivi nell'interesse del minore. In aggiunta, il giudice è tenuto a preservare le istanze di riservatezza, che emergono in primis dall'art. 28 della legge n. 184 del 1983 e che sono, in generale, riferibili al minore, alla famiglia adottiva e al componente della famiglia d'origine (e, se si tratta di un minore, anche a chi lo rappresenta): a tal fine può prevedere che gli incontri si svolgano in un luogo protetto e con l'assistenza dei servizi sociali.

14.— In definitiva, è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore.

Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.

15.– Conclusivamente, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- 2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- 3) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 20 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
[...]

Fonte: www.cortecostituzionale.it